



ATON GREEN STORAGE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.LGS. 231/2011

PARTE GENERALE

2° VERSIONE

21/09/2023

Approvata dal C.d.A. con verbale del 27/09/2023

1	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	3
1.1	FINALITÀ DEL MODELLO.....	3
1.2	L’EFFICACIA.....	4
1.3	LA SPECIFICITÀ.....	4
1.4	L’ATTUALITÀ.....	4
1.5	DESTINATARI.....	4
2	STRUTTURA DEL MODELLO.....	5
2.1	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....	6
2.2	CODICE ETICO.....	6
2.3	SISTEMA ORGANIZZATIVO.....	7
2.4	SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	7
2.5	PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	8
3	IL CONCETTO DI INTERESSE E DI VANTAGGIO DELL’ENTE (ART. 5).....	10
3.1	I REATI PREVISTI DAL DECRETO.....	11
3.2	LE SANZIONI COMMIMATE DAL DECRETO.....	11
3.3	CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	12
3.4	IL CONCETTO DI ELUSIONE FRAUDOLENTA DEL MODELLO.....	13
4	LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA E LE CIRCOLARI APPLICATIVE.....	16
5	INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AZIENDA.....	18
5.1	IL MODELLO DI GOVERNANCE.....	20
5.2	QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DI ATON.....	28
5.3	LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDA.....	30
6	I REATI CONCRETAMENTE CONFIGURABILI IN ATON.....	32
6.1	REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 D.LGS. 231/01).....	32
6.2	DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1).....	35
6.3	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER).....	36
6.4	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES).....	38
6.5	ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES).....	41
6.6	REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES).....	42
6.7	REATI TRIBUTARI.....	44
6.8	REATI AMBIENTALI.....	45
6.9	CONTRABBANDO.....	49
6.10	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	52
7	ORGANISMO DI VIGILANZA.....	53
7.1	IDENTIFICAZIONE, POTERI, COMPOSIZIONE E REGOLE OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO.....	53
7.2	REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	55
7.3	REGOLAMENTAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	57
8	MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO.....	57
8.1	DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI E DEI PRINCIPI DEL MODELLO.....	57
8.2	SANZIONI E MODALITÀ DI IRROGAZIONE.....	58
8.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI.....	58
8.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.....	60
8.5	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	60
8.6	MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI CONTRAENTI, FORNITORI E COLLABORATORI.....	61
8.7	SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL’ODV.....	61
9	MODELLO E CODICE ETICO.....	61

1 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, ed in particolare:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano **un regime di responsabilità amministrativa a carico di enti** (Società, associazioni, anche prive di personalità giuridica, di seguito denominati "**Enti**"), per alcuni reati commessi, **nell'interesse o a vantaggio degli stessi**, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità amministrativa degli Enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile¹.

1.1 FINALITÀ DEL MODELLO.

Scopo del Modello è la predisposizione di **un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo** (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle "**Aree di attività a rischio**" e dei **Processi strumentali/funzionali a limitare/evitare la verifica dei reati collegati a tali aree**.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è condannata e fortemente contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

¹ Cassazione penale sez. IV, 23/05/2018, n.38363. Per affermare la responsabilità dell'ente non è necessario il definitivo accertamento della responsabilità penale individuale: cfr. CORTE APPELLO TRENTO, 05/04/2017: "*In tema di responsabilità da reato degli enti, l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto, prevista dall'art. 8, d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che, nella specie, il giudice fosse tenuto a valutare, a favore dell'ente, atti difensivi prodotti in favore degli imputati).*"

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Società di Service, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Società nell'ambito delle "Aree di attività a rischio" e dei Processi strumentali/funzionali, di poter incorrere (in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali, oltre che alla legge) in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società. Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e ai Processi strumentali/funzionali e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Gli elementi che caratterizzano il presente Modello sono l'*efficacia*, la *specificità* e l'*attualità*.

1.2 L'EFFICACIA

L'efficacia di un Modello dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare (o quanto meno ridurre significativamente) l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di **meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni potenzialmente anomale e le condotte rientranti nelle aree di rischio e gli strumenti di tempestivo intervento correttivo**. L'efficacia di un Modello, infatti, si valuta in funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare e correggere le "sintomatologie da illecito".

1.3 LA SPECIFICITÀ

La specificità di un Modello è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio individuate in seguito ad un'attenta valutazione (art. 6, c. 2 lett. a) del Decreto), che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati. Ai sensi dell'art. 6, c. 2 lett. b) del Decreto, è altrettanto necessario che il Modello preveda dei **processi specifici di formazione delle decisioni dell'ente** ed altrettanti **processi di attuazione delle stesse nell'ambito delle aree "sensibili"**. Il Modello deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni e del tipo di attività della Società e della sua storia.

1.4 L'ATTUALITÀ

Un Modello è idoneo a ridurre i rischi da reato qualora sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa. In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Organismo di Vigilanza, titolare di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, abbia la funzione di verificare l'opportunità di un aggiornamento del Modello. L'art. 7 del Decreto stabilisce che l'efficace attuazione del Modello ne contempla una verifica periodica e la modifica dello stesso quando emergono eventuali violazioni o intervengono modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa della Società/ente che ne richiedono un adattamento.

1.5 DESTINATARI.

Le regole contenute nel Modello si applicano:

- a coloro i quali siano titolari, all'interno della Società, di qualifiche formali, come quelle di rappresentante legale, amministratore, direttore generale, ad eccezione di quella di membro del Collegio Sindacale;
- a coloro i quali svolgano funzioni di direzione in veste di responsabili di specifiche Unità Organizzative;
- a coloro i quali, seppure sprovvisti di una formale investitura, esercitano nei fatti attività di gestione e controllo della Società. La previsione, di portata residuale, è finalizzata a conferire rilevanza al dato fattuale, in modo da ricomprendere, tra gli autori dei reati da cui può derivare la responsabilità della Società, non soltanto l'amministratore di fatto (ovvero colui che esercita in concreto, senza averne la qualifica, poteri corrispondenti a quelli dell'amministratore), ma anche, ad esempio, il socio azionista di maggioranza, che sia in grado di imporre la propria strategia aziendale e il

- compimento di determinate operazioni, anche nell'ambito di una Società controllata, comunque agendo, attraverso qualsiasi forma idonea di controllo, sulla gestione concreta dell'ente;
- ai lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero o presso una Società controllata per lo svolgimento dell'attività;
 - a chi, pur non appartenendo alla Società, opera su mandato o nell'interesse della medesima.

Il Modello costituisce un riferimento indispensabile per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo delle varie attività, in qualità di fornitori, di materiali o di servizi, consulenti, partners nelle associazioni temporanee o Società con cui Aton opera.

Nei contratti di fornitura, nei patti fra soci o con partners commerciali, ecc. dovrà essere inserita esplicitamente l'accettazione delle regole e dei comportamenti previsti nel presente Modello ovvero l'indicazione, da parte del contraente, dell'adozione di un proprio Modello 231.

2 STRUTTURA DEL MODELLO.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Aton è stato definito e predisposto tenendo in particolare considerazione l'interazione tra il Sistema di Controllo Interno e i processi aziendali e la disciplina e le previsioni proprie del Decreto 231. In questo senso il presente Modello perfeziona ed integra il complesso di norme di condotta, i principi, la policy e le procedure della Società e tutti gli strumenti organizzativi ed i controlli esistenti, con l'attuazione di prescrizioni che rispondano alle finalità del Decreto 231, allo scopo specifico di prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

Quindi, in senso ampio, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Aton è costituito, oltre che dal presente documento, dai principi e dalle disposizioni contenute nel Codice Etico e dall'insieme di regole e di procedure vigenti all'interno della Società.

Ai fini del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si richiamano espressamente ed integralmente tutti gli strumenti già operanti nella Società, ivi incluse le procedure e norme di comportamento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente Modello è costituito dalla presente "Parte Generale" e dalla "Parte Speciale", in cui vengono riportate le tipologie di reato identificate.

Al riguardo, la Società ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione sulle categorie di reati che, all'esito dei risultati del *risk assesment* effettuato, risultano essere più concretamente configurabili, in considerazione delle attività svolte, del contesto imprenditoriale e dell'assetto organizzativo adottato. Obiettivo primario della Parte Speciale è richiamare l'obbligo per i Destinatari individuati, di adottare appropriate regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto 231 e individuati come astrattamente rilevanti sulla base degli esiti dell'attività di *risk analisys* compiuta.

Nell'ambito dei **reati esclusi** non ritenuti rilevanti ed applicabili alla Società si è ritenuto opportuno distinguere le seguenti due categorie:

- **reati la cui probabilità di realizzazione è esclusa** (Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili - art. 25 quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art. 25 quater - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - art. 25 nonies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - art. 25 decies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - art. 25 duodecies - Razzismo e xenofobia - art. 25 terdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati - art. 25 quaterdecies), in considerazione del contesto operativo ed organizzativo della Società;
- **reati la cui commissione è stata giudicata "remota"** ("Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - art. 25 bis c.p.), considerato il

contesto operativo ed organizzativo della Società nonché gli elementi di “interesse” e “vantaggio” nel compimento della condotta illecita (riportati nelle singole Parti Speciali del Modello).

È demandato al Consiglio di Amministrazione di Aton di integrare il presente Modello in una successiva fase, mediante apposite delibere, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reato che, per effetto di normative entrate in vigore successivamente all’adozione del Modello, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto 231.

2.1 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Aton è stato definito e predisposto tenendo in particolare considerazione l’interazione tra il Sistema di Controllo Interno e i processi aziendali esistenti all’interno della Società con la disciplina e le previsioni proprie del Decreto 231.

In questo senso la Società ha condotto un’attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, diretta a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, ad adeguarli.

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, gli elementi fondamentali sviluppati dalla Società nella definizione del Modello, possono essere così riassunti:

- mappatura dei processi e delle attività sensibili con individuazione degli elementi di criticità del sistema di controllo interno, degli elementi di rischio e del grado di rilevanza associato;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, sancite nel Codice Etico adottato dalla Società e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- nomina di un Organismo di Vigilanza (ODV) al quale sono attribuiti specifici compiti, tra cui verificare l’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello ai sensi dell’art. 6 punto b) del Decreto;
- previsione di specifiche procedure di controllo, da parte dell’ODV, sui processi aziendali ritenuti a rischio potenziale di commissione di reato, dirette a regolamentare espressamente la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società;
- definizione dei flussi informativi e di comunicazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e da parte del medesimo organo;
- definizione di una procedura di invio e di gestione delle segnalazioni di condotte lesive dei principi del Codice Etico, del Modello 231 e in generale di norme istituzionali (procedura di whistleblowing), allo scopo di tutelare i segnalanti (dipendenti, soggetti in posizioni apicali, terzi), da eventuali azioni ritorsive e vessatorie (licenziamento, demansionamento, interruzione del rapporto, azioni di *stalking*);
- definizione ed adozione, in ossequio alle prescrizioni del Decreto 231, di uno specifico sistema disciplinare da applicarsi in caso di violazione del Modello;
- definizione e avvio di un’attività di diffusione, sensibilizzazione e formazione, a tutti i livelli aziendali, nonché nei confronti di quanti operano in nome e per conto di Aton, sulle regole comportamentali previste nel Modello, nonché sui processi e procedure interne atte a governare, prevenire e controllare le attività a rischio.

2.2 CODICE ETICO.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico diffuso a tutti i livelli dalla Società, pur presentando, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, infatti, mentre il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che Aton riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, il Modello risponde a specifiche prescrizioni di carattere prettamente normativo contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

2.3 SISTEMA ORGANIZZATIVO.

Nella predisposizione del Modello, Aton ha tenuto conto della propria organizzazione aziendale al fine di verificare le aree di attività più esposte al rischio di potenziale commissione di reati. La Società ha altresì tenuto conto del proprio sistema di controllo interno, al fine di verificarne la capacità di prevenire le fattispecie di reato previste dal Decreto nelle aree di attività identificate come rischiose.

Più in generale, il sistema di controllo interno di Aton deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità, quali:

- l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- la predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- la conduzione delle operazioni aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Tutto il personale, nell'ambito delle funzioni svolte, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo attraverso tutte le attività di controllo che le singole unità operative svolgono sui loro processi.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, Aton ha messo a punto un prospetto nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa: l'Organigramma.

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le Funzioni in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica e funzionale dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree e il relativo ruolo organizzativo;
- il Referente Qualità, Ambiente, Relazioni con gli Investitori.

L'Organigramma aziendale ed eventuali ulteriori documenti di dettaglio, che specificano precisamente la struttura organizzativa, sono predisposti e aggiornati dal Presidente o, a seconda della rilevanza, dal Consiglio di Amministrazione e sono, da parte del medesimo organo, oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa.

I documenti indicati sono oggetto di ufficiale comunicazione al management della Società.

L'attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- a nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma devono essere attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative assegnate.

2.4 SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.

Il Consiglio di Amministrazione di Aton è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma con la puntuale indicazione dei limiti ai poteri di spesa.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in modo coerente con il livello

gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri vengono conferiti mediante delibera del CDA e sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

La Società ha, inoltre, istituito un flusso informativo, nei confronti di tutte le funzioni e soggetti aziendali interessati, incluso l'ODV ed Collegio Sindacale, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

Le deleghe e le procure sono, ove necessario, formalizzate attraverso atti notarili. Le procure con rilevanza esterna vengono poi registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese.

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, quindi, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o di procura;
- soggetto delegato, con riferimento alla funzione ad esso attribuita e il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività e atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- limite di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, è costantemente monitorato nel suo complesso e, ove necessario, aggiornato in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Società.

Di seguito si elencano gli elementi caratterizzanti il processo di definizione dei poteri e delle deleghe assegnate:

- i poteri organizzativi e di firma (deleghe, procure e connessi limiti di spesa) devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- le procure devono essere coerenti con il sistema interno delle deleghe;
- sono previsti meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni;
- il sistema di deleghe deve identificare, tra l'altro:
 - i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - l'accettazione espressa, da parte del delegato o del subdelegato, delle funzioni delegate e la conseguente assunzione degli obblighi conferiti;
 - le modalità operative di gestione degli impegni di spesa;
- le deleghe sono attribuite secondo i principi di:
 - autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - disponibilità autonoma di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.

2.5 PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di:

- esplicita formalizzazione delle norme comportamentali;
- chiara, formale e conoscibile descrizione ed individuazione delle attività, dei compiti e dei poteri attribuiti a ciascuna direzione e alle diverse qualifiche e ruoli professionali;

- precisa descrizione delle attività di controllo e loro tracciabilità;
- adeguata segregazione di ruoli operativi e ruoli di controllo.

In particolare devono essere perseguiti i seguenti principi generali di controllo interno:

Norme comportamentali

Esistenza di un Codice Etico che descriva regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte.

Definizioni di ruoli e responsabilità

La regolamentazione interna deve declinare ruoli e responsabilità delle unità organizzative a tutti i livelli, descrivendo in maniera omogenea le attività proprie di ciascuna struttura; tale regolamentazione deve essere resa disponibile e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

Procedure e norme interne

Le attività sensibili devono essere regolamentate, in modo coerente e congruo, attraverso gli strumenti normativi aziendali, così che in ogni momento si possano identificare le modalità operative di svolgimento delle attività, dei relativi controlli e le responsabilità di chi ha operato.

Deve essere individuato e formalizzato un Responsabile per ciascuna attività sensibile, tipicamente coincidente con il responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione dell'attività stessa.

Segregazione dei compiti

All'interno di ogni processo aziendale rilevante, devono essere separate le funzioni o i soggetti incaricati della decisione e della sua attuazione rispetto a chi la registra e chi la controlla.

Non deve esservi identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che insistono sull'evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.

Poteri autorizzativi e di firma

Deve essere definito un sistema di deleghe all'interno del quale vi sia una chiara identificazione ed una specifica assegnazione di poteri e limiti ai soggetti che operano impegnando l'impresa e manifestando la sua volontà.

Attività di controllo e tracciabilità

Nell'ambito delle procedure o di altra regolamentazione interna devono essere formalizzati i controlli operativi e le loro caratteristiche (responsabilità, evidenza, periodicità).

Devono essere ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, lo sviluppo delle operazioni, materiali e di registrazione, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate.

Il responsabile dell'attività deve produrre e mantenere adeguati report di monitoraggio che contengano evidenza dei controlli effettuati e di eventuali anomalie.

Archiviazione e riservatezza

I documenti rilevanti per lo svolgimento delle attività sensibili devono essere adeguatamente formalizzati e riportare la data di compilazione, presa visione del documento e la firma riconoscibile del

compilatore/supervisore; gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare danni, deterioramenti e smarrimenti.

I documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare la documentazione informatica riguardanti attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne o ad un loro delegato, al Collegio Sindacale od organo equivalente o ad altri organi di controllo interno, alla Società di revisione eventualmente nominata e all'Organismo di Vigilanza.

3 IL CONCETTO DI INTERESSE E DI VANTAGGIO DELL'ENTE (ART. 5).

Per comprendere la differenza tra i due concetti, occorre ripercorrere lo sviluppo giurisprudenziale relativo ai due parametri di imputazione obiettiva di cui all'art. 5. Nonostante esistano teorie c.d. unitarie, per cui interesse e vantaggio incarnerebbero sostanzialmente un unico criterio, trattandosi di tautologica ripetizione del medesimo concetto tramite due termini differenti, in giurisprudenza si è affermata la più corretta teoria per cui si tratterebbe, invece, di **criteri diversi ed alternativi**: l'espressione normativa non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato *ex ante*, sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale» (Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in *C.E.D. Cass.*, n. 232957; in dottrina, Lattanzi, *Reati e responsabilità degli enti*, Guida al [D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231](#), Giuffrè, 2010, p. 71).

In altri termini, i due criteri vengono tenuti nettamente distinti, siccome operanti su piani diversi, uno, l'interesse, su quello soggettivo e l'altro, il vantaggio, su quello oggettivo. Nello stesso senso, le Sezioni unite hanno statuito che, in tema di responsabilità da reato degli enti, «i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'[art. 5 del D.lg. 231 del 2001](#) all'interesse o al vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una **valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante**, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, **mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post**, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito» (Sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.).

Ebbene, i criteri dell'interesse o del vantaggio, così come ricostruiti dalla giurisprudenza, «in relazione ai reati colposi devono essere riferiti alla condotta anziché all'evento. Pertanto, **ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente**, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, **consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto**» (Sez. IV, 20 aprile 2016, n. 24697, in *C.E.D. Cass.*, ivi, n. 268066; Sez. IV, 17 dicembre 2015, n. 2544, ivi, n. 268065).

È evidente, infatti, che «nei reati colposi d'evento, affinché l'interesse per l'ente sussista, sarà certamente necessaria la consapevolezza della violazione delle norme antinfortunistiche, in quanto è proprio da tale violazione che la persona fisica ritiene di poter trarre un beneficio economico per l'ente (vale a dire un risparmio di spesa). Diversamente deve ragionarsi con riferimento al vantaggio. Esso è criterio oggettivo, legato all'effettiva realizzazione di un profitto in capo all'ente quale conseguenza della commissione del reato. Per questo deve essere analizzato, a differenza dell'interesse, *ex post*. Chiaramente, come si è detto, nei reati colposi si dovrà guardare solamente al vantaggio ottenuto tramite la condotta.

La condotta nei reati colposi d'evento contro la vita e l'incolumità personale commessi sul lavoro, è rappresentata dalla violazione delle regole cautelari antinfortunistiche ed è dunque in riferimento ad essa

che bisognerà indagare se, ex post, l'ente abbia ottenuto un vantaggio di carattere economico. Qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto, allora potrà ravvisarsi il vantaggio per l'ente»².

3.1 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal Decreto e dalle sue successive modifiche ed integrazioni (cdd. “**Reati Presupposto**”).

- Si allega al presente Modello il riepilogo aggiornato dei Reati presupposto, con il sistema sanzionatorio previsto.

3.2 LE SANZIONI COMMIMATE DAL DECRETO

Come si evince dal riepilogo sintetico sopra tratteggiato, a carico della Società che si renda responsabile di uno o più Reati Presupposto è previsto un complesso sistema sanzionatorio:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto, anche per equivalente;
- pubblicazione della sentenza.

Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato, discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando non è possibile eseguire la confisca sui beni costituenti direttamente prezzo o profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. In via cautelare, può essere disposto il sequestro delle cose che, costituendo prezzo o profitto del reato o loro equivalente monetario, sono suscettibili di confisca.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso in cui: (a) l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo; (b) il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità; prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel procedimento penale di primo grado; (c) l'Ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso; (d) sia stato adottato e reso operativo un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (cdd. “Modello 231”).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre **almeno una delle seguenti condizioni**: (a) l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti che ricoprono una posizione di rappresentanza,

² Nel caso di specie l'ente è stato ritenuto responsabile dell'illecito amministrativo da reato di cui all'[art. 25-septies, commi 1 e 2, d.lg. n. 231/2001](#) in relazione al reato di omicidio colposo ascritto a due vertici della società commesso anche a vantaggio dell'ente, vantaggio consistito nel **sensibile risparmio di spesa determinato dalla mancata attuazione delle specifiche cautele antinfortunistiche ed in particolare dalla mancata redazione del documento unico di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI)**, in relazione alle lavorazioni appaltate alla società di cui era dipendente la persona offesa. Nello specifico, la **colpa di organizzazione** della persona giuridica è risultata del tutto provata alla luce della valutazione delle complessive situazioni di sicurezza vigenti nello stabilimento nel quale si era verificato l'illecito, stante non solo la **mancata redazione del documento unico di valutazione del rischio da interferenza (DUVRI)**, ma anche la **riscontrata esistenza di una serie di omissioni non trascurabili in tema di sicurezza sul lavoro** (conformi [Cass. Pen., sez. UU, del 24/04/2014, n. 38343](#); [Cass. Pen., sez. 05, del 28/11/2013, n. 10265](#)).

amministrativa o gestoria nell'Ente ovvero da soggetti sottoposti alla direzione ed al controllo dei primi e la commissione del reato sia stata **determinata o agevolata da gravi carenze organizzative**; (b) in caso di **reiterazione degli illeciti**.

Il Decreto prevede le seguenti sanzioni interdittive, che possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e che, se necessario, possono essere applicate congiuntamente:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (come *extrema ratio*, quando l'irrogazione di altre sanzioni risulta inadeguata);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Può essere disposta l'**interdizione DEFINITIVA** dall'esercizio dell'attività, se l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Decreto prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della Società, il giudice, in luogo dell'applicazione di tale sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la Società svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Particolare importanza assume l'art. 17 del Decreto, il quale esclude l'applicazione delle sanzioni interdittive (ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie) nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:

- l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno creato le condizioni per il verificarsi del reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi;
- l'ente abbia messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3.3 CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, nel caso di reati commessi da **soggetti in posizione apicale**, l'art. 6 prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (**Organismo di Vigilanza**, in seguito anche "Organismo" o "ODV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito **eludendo fraudolentemente il Modello**;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ODV.

Per quanto concerne i **dipendenti**, l'art. 7 prevede l'esonero da responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma 2):

- **individuare le attività** nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- **prevedere specifici “protocolli”** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee** ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ODV;
- introdurre **un sistema disciplinare interno idoneo** a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente

Con riferimento **all'effettiva applicazione del Modello**, il Decreto richiede:

- **una verifica periodica**, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;
- **l'irrogazione di sanzioni** in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello.

3.4 IL CONCETTO DI ELUSIONE FRAUOLENTA DEL MODELLO

Come è noto, quando il delitto presupposto sia commesso da soggetti apicali è la persona giuridica a dover dimostrare l'idoneità e l'efficace attuazione del modello, nonché la mancanza di carenze nella vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, individuando nel comportamento fraudolento della persona fisica autore dell'illecito la ragione dell'inefficacia dei sistemi preventivi adottati. La ratio di tale previsione è agevolmente ricostruibile: il legislatore muove dal presupposto che i vertici aziendali, secondo la teoria dell'identificazione o immedesimazione organica, esprimono la volontà dell'ente e, dunque impegnano la responsabilità dello stesso, costituendo il reato di questi soggetti un'espressione della politica aziendale. Ritenendo non conforme al dettato dell'art. 27 Cost. adottare una forma di responsabilità oggettiva dell'ente, incentrata sulla sola immedesimazione organica, il legislatore ha adottato una soluzione di compromesso, riconoscendo come rilevante la circostanza che il reato (anziché da dipendenti) sia commesso da soggetti apicali ma consentendo all'ente di dimostrare, in specie evidenziando il comportamento fraudolento delle persone fisiche responsabili, l'estraneità dell'illecito rispetto al tessuto organizzativo dell'impresa. La giurisprudenza si è pronunciata in ordine alla nozione di “elusione fraudolenta” con due decisioni, entrambe relative al medesimo procedimento indicato come **caso Impregilo**. La vicenda si riferiva ad un **reato di aggio**³ commesso dai vertici di tale azienda, i quali **avevano diffuso un comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare una alterazione del valore delle azioni** della stessa società, dopo aver sostituito i dati elaborati dai competenti organi interni. Il riferimento a tale caso giudiziario appare rilevante nella misura in cui anche Aton, quotata in borsa, è sensibile al reato di aggio per il quale sono stati indagati, oltre alla società, i suoi soggetti apicali. In sede di merito la società era stata assolta, in quanto, pur riconosciuta la commissione del reato-presupposto da parte dei vertici societari nell'interesse dell'ente, si riteneva da

³ Reato sancito dall'articolo 2637 del Codice Civile. Con il termine aggio, dal latino “aggio” ossia cambio di valore, si intendono tutti quei comportamenti illeciti con i quali un soggetto altera il prezzo delle merci o dei valori del pubblico mercato, cambiandogli valore appunto, per ottenerne un vantaggio.

un lato che l'ente avesse adottato un modello organizzativo idoneo, **secondo una valutazione da effettuarsi ex ante e non ex post**, alla prevenzione del reato di agiotaggio – essendo lo stesso conforme alle Linee-Guida elaborate da Confindustria e nel quale era prevista un'apposita procedura di formazione dei comunicati stampa ed era stato costituito un Organismo di Vigilanza monocratico nella persona del responsabile del servizio di *internal auditing* - e dall'altro che nella concreta vicenda vi era stata un'elusione fraudolenta dello stesso come dimostrato dalla **scelta dei vertici societari di non seguire il previsto iter per la formazione delle comunicazioni price sensitive, posto che gli amministratori avevano omesso di coinvolgere gli uffici interni della società**, competenti secondo le previsioni del Modello a realizzare gli studi e le valutazioni preliminari ai comunicati stampa.

Tale decisione di assoluzione è stata però annullata una prima volta dalla Cassazione con la sentenza n. 4677/2013, sostenendo che la condotta del presidente e dell'amministratore delegato di una società, **consistita semplicemente nel sostituire i dati elaborati dai competenti organi interni e nel diffondere un comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare una alterazione del valore delle azioni della stessa società**, non potesse costituire una elusione fraudolenta del modello organizzativo, **dovendosi invece censurare la circostanza che il modello organizzativo non prevedesse che il comunicato stampa, poi rivelatosi mendace, fosse sottoposto all'esame dell'Organismo di Vigilanza**.

Secondo la Corte, il mancato rispetto delle prescrizioni presenti nel modello organizzativo poteva ritenersi essere avvenuto con modalità fraudolente **solo se il soggetto agente avesse fatto ricorso a comportamenti, a tecniche ingannatorie che nelle loro caratteristiche essenziali richiamano gli "artifici e raggiri" di cui all'art. 640 c.p.:** l'"elusione fraudolenta" del modello era dunque riconnessa ad una **simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti che avesse generato un camuffamento della realtà esterna** (nel qual caso ci si sarebbe trovati innanzi ad un artificio) o si fosse assistito all'adozione di un comportamento subdolo e ingegnoso destinato a convincere, orientando in modo fuorviante le rappresentazioni e decisioni altrui (nel qual caso si sarebbe stati in presenza di un raggio).

Inoltre, perché potesse ritenersi sussistente l'esimente di cui all'art. 6 lett. c) d.lgs. n. 231/2001 non era sufficiente che il responsabile della violazione del modello organizzativo avesse assunto i suddetti atteggiamenti menzogneri ed ingannatori ma occorreva altresì – al pari di quanto previsto per il reato di truffa - che per il tramite di tali comportamenti di artificio e raggio lo stesso avesse tratto in inganno la vittima della frode. In particolare, mentre nel delitto di truffa l'induzione in errore della persona offesa è funzionale ad ottenere che costui in conseguenza della falsa rappresentazione della realtà si determini per l'assunzione di un atto di disposizione patrimoniale dalle conseguenze nefaste, nel caso richiamato dal citato art. 6 l'induzione in inganno doveva essere diretta ad (e pervenire al risultato di) **impedire che la persona giuridica (o meglio i responsabili delle relative funzioni di controllo) si potesse avvedere della circostanza che i titolari delle più alte funzioni dirigenziali non rispettavano le prescrizioni della compliance**. In termini generali, dunque, nella prima pronuncia della Suprema Corte in materia, la violazione del modello in termini di "elusione fraudolenta" dello stesso presupponeva **non la una mera violazione delle procedure e dei protocolli aziendali ma era necessario che il mancato ossequio a tali prescrizioni fosse avvenuto in maniera subdola, nascosta e che tale inosservanza fosse accompagnata dal ricorso a sotterfugi** (sostanzialmente analoghi agli artifici e raggiri di cui fa menzione l'art. 640 c.p.) grazie ai quali veniva installata negli esponenti della *compliance* aziendale l'erronea convinzione che le prescrizioni del modello organizzativo erano rispettate e seguite anche da quanti governano la società stessa e rivestono in essa ruoli apicali. Assai diverse le conclusioni cui la Cassazione è giunta con la seconda pronuncia **Cass. pen., sez. VI, n. 23401/2022** sulla medesima vicenda. Viene confermata la tesi secondo cui **«il concetto di "elusione" implica necessariamente una condotta munita di connotazione decettiva, consistendo nel sottrarsi con malizia ad un obbligo ovvero nell'aggiramento di un vincolo, nello specifico rappresentato dalle prescrizioni del modello; rafforzato poi dal predicato di "fraudolenza", contenuto nella norma, che, lungi dall'essere una mera ridondanza, vuole evidenziare l'insufficienza, a tal fine, della semplice e frontale violazione delle regole del modello, pretendendo una condotta ingannatoria»**. La ragione

di tale conclusione è rinvenuta nella circostanza che «l'esonero dell'ente dalla responsabilità da reato può trovare una ragione giustificativa solamente in quanto la condotta dell'organo apicale rappresenti una dissociazione dello stesso dalla politica d'impresa; **in tale evenienza, dunque, il reato costituisce il prodotto di una scelta personale ed autonoma della persona fisica, realizzata non già per effetto di inefficienze organizzative, ma, piuttosto, nonostante un'organizzazione adeguata, poiché aggirabile, appunto, soltanto attraverso una condotta ingannevole.** La decisione della Cassazione in esame perviene alla ricostruzione della nozione di “**elusione fraudolenta**” in termini radicalmente diversi da quanto fino ad ora sostenuto in dottrina, **escludendo che il modello organizzativo debba strutturarsi in termini tali da determinare una sostanziale impossibilità della sua violazione.** Nel confermare la decisione di assoluzione della società, cui era addivenuto il giudice del rinvio dopo la prima pronuncia di annullamento n. 4677/2013, la Suprema Corte innanzitutto ricostruisce quale fosse la procedura prevista nel modello per «la predisposizione delle comunicazioni prices sensitive ai mercati [e che consisteva] in una procedura a più fasi successive e con la partecipazione di distinte strutture aziendali, secondo le rispettive competenze tecniche, **affidando ai vertici societari, coerentemente con il loro potere di rappresentanza dell'ente all'esterno, il compito di approvarne il testo definitivo e di divulgarle,** con l'ulteriore cautela che tanto dovesse avvenire d'intesa tra tali due organi, nonché prescrivendo loro che l'informazione resa dovesse essere completa, tempestiva, adeguata e non selettiva: in breve, un dovere di verità». Una tale struttura organizzativa è, a dire della Corte, adeguata alla prevenzione di reati "di comunicazione": **«l'apprestamento di procedure complesse, con la partecipazione necessaria di differenti articolazioni dell'organizzazione dell'ente, ciascuna secondo le specifiche competenze, può ritenersi un congruo presidio preventivo** così come appropriata, e perciò non censurabile, è la scelta di affidare ai vertici assoluti dell'ente, d'intesa tra loro, l'approvazione del testo definitivo della comunicazione all'esterno ed a ciascuno di essi la legittimazione alla divulgazione delle notizie rilevanti ... nessuno, più degli organi per legge titolari del potere di rappresentanza della società, avrebbe potuto avervi maggior titolo». E' innegabile, tuttavia, riconosce la Corte, che un tale assetto di *compliance* fa residuare in capo ai vertici aziendali uno spazio di autonomia, ma il riconoscimento di questa discrezionalità, **di un tale potere decisionale non governabile è scelta non censurabile, essendo una ineludibile conseguenza del ruolo e delle funzioni che gli apicali rivestono all'interno dell'impresa, sicché la circostanza che i vertici aziendali ne abbiano approfittato divulgando ai mercati informazioni inveritiere in completo spregio ed alterando i dati loro offerti dalle competenti strutture tecniche «non rappresenta mera violazione delle prescrizioni del modello.**

Il giudizio circa la natura fraudolenta della condotta dell'amministratore va formulato – non in relazione e con riferimento all'aggiramento di protocolli organizzativi che la società non ha mai introdotto nella sua *compliance*, bensì – facendo riferimento alla **capacità che il comportamento dell'amministratore ha avuto di rendere irrilevanti le procedure organizzative previste.**

La lettura dell'ultima decisione del 2022 pare riconoscere che della nozione di “elusione fraudolenta” non sia possibile fornire una definizione oggettiva, valida per ogni situazione e circostanza, e ciò in quanto il significato di questa espressione è ricostruibile solo in termini di relazione, considerando cioè qual è l'oggetto dell'elusione (ovvero come sono strutturati i profili della *compliance* non rispettati nel caso di specie) e chi sono i soggetti verso i quali si è diretto il comportamento fraudolento (ovvero le figure aziendali che, grazie al truffaldino atteggiamento dei responsabili, non si sono avveduti della imminente elusione della procedura). Ciò significa che alla domanda «la condotta dell'amministratore della società può rientrare nell'ipotesi considerata dalla lett. c) dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2001?» non si può rispondere se prima non si precisa **quali sono gli obblighi di diligenza che gravano in capo alla società, quali sono i protocolli organizzativi minimali che la stessa deve approntare e quali sono i controlli che ogni azienda deve adottare per verificare il rispetto del modello organizzativo e quale deve essere lo sforzo dell'ente per evitare l'elusione del *compliance model*: non è possibile dunque ricostruire la nozione di “elusione fraudolenta” se prima non si stabilisce quali siano i doveri di attenzione e prevenzione che gravano sulla società e che devono essere oggetto di surrettizio aggiramento».**

Si noti come questa impostazione risulti coerente anche con l'obiettivo al cui perseguimento deve tendere la predisposizione del modello organizzativo e che (come si afferma nella medesima sentenza) deve consistere nell'abbassamento del rischio di commissioni di illeciti nell'ambito dell'attività aziendale. È un concetto questo espresso efficacemente dalla decisione al centro dell'approfondimento laddove si legge che nel modello della società residuava per i vertici aziendali uno «spazio di autonomia tollerabilmente lasciato loro ... in ragione del loro ruolo»: vero che gli apicali possono profittare di tale autonomia per delinquere ma non è pensabile di introdurre un preventivo controllo sugli atti degli amministratori dell'ente e allora la commissione degli illeciti realizzati abusando di tale ineliminabile potere di discrezionalità non può essere imputata all'azienda la quale non poteva strutturarsi diversamente per arginare un tale rischio. È sulla base di questa impostazione che va operata la prima valutazione richiesta dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2001 ovvero il giudizio sulla bontà del modello organizzativo adottato dall'azienda. La violazione della legge penale posta in essere dai dirigenti dell'azienda non rappresenta un indice inequivocabile dell'inidoneità del modello proprio perché il modello cui guarda il legislatore non ha un'efficacia impeditiva ma preventiva e precauzionale rendendo più difficoltosa la commissione del reato.

E' dopo che la società ha dimostrato l'idoneità del suo modello che si pone il problema di giustificare l'inosservanza da parte degli apicali nel caso di specie, dimostrandone l'avvenuta elusione fraudolenta, la quale però non va ricostruita in termini assoluti, ipostatizzando una “diabolica” capacità criminale capace di superare ogni sbarramento e misura precauzionale presente in azienda, ma rapportando le caratteristiche della condotta criminale tenuta dai responsabili aziendali all'obbligo di diligenza che gravava, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001, sull'ente collettivo. Di conseguenza se si ritiene che l'onere organizzativo della persona giuridica (non consiste nel predisporre un assetto organizzativo idoneo ad escludere ogni possibilità di commissione dell'illecito, ma) si esaurisce nella predisposizione di procedure atte ad **ostacolare, a rendere meno agevole e quindi meno probabile nel suo verificarsi la commissione di illeciti da parte degli apicali dell'impresa è rispetto a tali procedure (che abbassano il rischio di violazione della legge penale senza però eliminarlo del tutto) che va valutata la presenza di un'elusione fraudolenta, senza che sia necessario invece rinvenire comportamenti di tale callidità e portata ingannatoria da potersi qualificare come elusivi di un (implausibile) modello perfetto idoneo per il suo contenuto ad eliminare qualsiasi possibilità di condotte delittuose**.

4 LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA E LE CIRCOLARI APPLICATIVE

L'art. 6 del Decreto dispone espressamente che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Confindustria ha emanato le proprie linee guida nell'applicazione dei Modelli 231, idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto, sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria nel mese di Giugno 2021.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria sono state identificate come linee guida di riferimento per il Modello della Società soprattutto in merito alla definizione dell'organizzazione interna e della governance.

Le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. "protocolli") idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo, sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure, manuali e/o informatiche, che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Il sistema di controllo, inoltre, deve conformarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione;
- segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli effettuati.

Come suggerito dalle stesse Linee guida di Confindustria, il sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene alla **attribuzione delle responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione dei principi di controllo quali, ad esempio, la segregazione di funzioni.**

Pertanto, assume rilievo, ai fini della verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, limitatamente agli aspetti di cui al Decreto, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dal piano strategico definito dalla Società.

Il 19 marzo 2012 il Comando Generale della Guardia Di Finanza, III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, ha approvato la circolare n. 83607/2012 dal titolo "Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato dei capitali". La circolare è articolata in 4 volumi di cui il Volume III "Responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato", esamina tale decreto non solo dal punto di vista normativo (PARTE I del Volume III) ma anche dal punto di vista operativo (PARTE II del Volume III), descrivendo le modalità di indagine seguite per l'accertamento della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01 da parte della Guardia di Finanza.

In particolare vengono esaminati i passaggi che devono regolare l'indagine per l'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente/impresa. Uno dei passaggi fondamentali è la verifica dell'adozione preventiva del Modello organizzativo, della sua idoneità e della sua attuazione.

La Circolare ritiene idoneo il Modello Organizzativo adeguato alla struttura e alla concreta attività dell'ente/impresa e ritiene fondamentale l'effettiva attuazione dello stesso nella prassi aziendale grazie alla costituzione dell'ODV e all'individuazione di un sistema disciplinare.

5 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AZIENDA

Aton Green Storage S.p.A. è una PMI leader italiana nel mercato dell'ingegnerizzazione e produzione di sistemi di accumulo⁴ - Battery Energy Storage System e tra le prime aziende italiane ad operare in questo settore. Grazie ad un know how interno acquisito in anni di esperienza e di ricerca tecnologica, Aton è in grado di sviluppare sistemi di accumulo tramite batterie elettrochimiche custom-made modulari e flessibili caratterizzati da tecnologia SMART in grado di gestire l'intero fabbisogno energetico di un'abitazione (ambito domestico) così come di sedi industriali, consentendo un utilizzo intelligente ed efficiente delle energie rinnovabili.

L'ufficio tecnico interno riunisce un team di tecnici ed ingegneri con una profonda e consolidata esperienza nel settore dell'energy engineering, costantemente impegnato nell'innovazione del prodotto e nello sviluppo delle migliori soluzioni tecnologiche.

L'operatività di ATON Green Storage Spa è suddivisibile in 3 principali aree di *business*:

AREA 1: STORAGE

Rientra in questa categoria la produzione e commercializzazione dei prodotti che costituiscono il *core business* della Società ovvero gli accumulatori di energia per utenze domestiche (abitazioni di piccole e medie dimensioni) e medie utenze (abitazioni fino a 6 kW, condomini o PMI dai 6 kW fino a 300 kW).

Si tratta di veri e propri gestori di energia (e non mere batterie) in quanto in grado di "catturare" green energy, convertirla in energia elettrica, accumularla e restituirla all'occorrenza.

Tali impianti sono dotati di schede EMS, progettate internamente da Aton, che permettono di efficientare l'utilizzo dell'energia stoccata: in base al fabbisogno energetico, l'energia viene indirizzata ove richiesto (es. decidendo la quantità da indirizzare agli elettrodomestici, da vendere in rete, ecc.).

I sistemi ATON Storage sono dotati di batterie LiFePO4 (Litio-Ferro-Fosfato), le più utilizzate in ambito storage grazie alle elevatissime prestazioni, alla durata più che ventennale e alla manutenzione nulla, personalizzando la capacità di accumulo in base alle esigenze, aggiungendo o rimuovendo i moduli batteria.

Rientrano in questo ramo di *business* anche:

- le "colonnine" per la ricarica delle autovetture elettriche, sia nella loro forma semplice/convenzionale sia nella loro forma più avanzata (*sharing*), al momento in fase terminale di sperimentazione e presto disponibili sul mercato al fine di costituire delle piccole comunità energetiche finalizzate all'interscambio ed ottimizzazione dell'energia rinnovabile all'interno del perimetro della comunità. Terminata la fase di *tasting*, si procederà alla brevettazione di tale ultima innovazione;
- l'installazione di impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e per l'automazione di porte, cancelli e barriere, impianti fotovoltaici da balcone e accumulatori per strutture condominiali.

AREA 2: SCHEDE ELETTRONICHE

Rientrano in questo ramo di *business*:

⁴ Un sistema di accumulo è un dispositivo che permette di immagazzinare l'energia in eccesso prodotta da un impianto fotovoltaico per sfruttarla quando serve anziché cederla alla rete, massimizzando l'autoconsumo. È così possibile risparmiare sulle bollette elettriche, rendendo l'abitazione più autosufficiente e al contempo ridurre considerevolmente le emissioni nocive utilizzando fonti rinnovabili.

- la produzione e commercializzazione di schede elettroniche da utilizzarsi per la gestione degli impianti di climatizzazione dei treni e di altri mezzi di trasporto.

Per il settore ferroviario (per le quali, in realtà, Aton è subfornitore in quanto il cliente di riferimento è Mitsubishi che, a sua volta, le rivende poi a Ferrovie dello Stato), le schede elettroniche vengono utilizzate per la termoregolazione dei vagoni: si tratta di termoregolatori a bordo rotabile che regolano il flusso, la temperatura, l'umidità ed il ricircolo dell'aria nei treni a breve, media e lunga percorrenza che montano un sistema di climatizzazione Mitsubishi.

- la produzione e la commercializzazione di sistemi di telecontrollo da remoto del corretto funzionamento del parco batterie per la movimentazione dei carrelli elevatori ed altri mezzi di sollevamento (ottimizzazione del parco batterie).

Sistema di telecontrollo batterie Smart.IC3: telecontrollo batterie da trazione che (i) monitora le grandezze in tempo reale mantenendo allo stesso tempo uno storico dei dati; (ii) calcola l'efficienza della batteria attraverso l'applicativo *web*; (iii) consente la gestione della flotta e la pianificazione della manutenzione.

AREA 3: GENERAL CONTRACTOR

Linea di *business* nata nel 2021 a seguito dell'introduzione del Superbonus 110% (decreto legge «Rilancio», 19 maggio 2020). Gli impianti di efficientamento energetico domestico (composti almeno da sistemi di accumulo, pannello solare, pompa di calore) consentono di ottenere il passaggio di almeno 2 classi energetiche e beneficiare del credito d'imposta pari al 110% del costo dei lavori.

Aton, in questo contesto, offre ai privati un servizio di consulenza, ponendosi come *general contractor* per la realizzazione degli impianti, fornendo soluzioni chiavi in mano che comprendano i sistemi di *storage* ATON. Il servizio offerto va dall'analisi di fattibilità dell'impianto, sino alla realizzazione dei lavori e all'acquisizione del credito d'imposta (superbonus 110%). Per la realizzazione dell'impianto, Aton si avvale di sub-fornitori locali.

La principale attività della Società si basa, pertanto, sulla **realizzazione di sistemi di storage** che permettono di:

- ridurre l'incidenza dei costi dell'energia elettrica, al fine di poterne usufruire nei momenti di maggiore consumo (all'aumentare della capacità fotovoltaica installata, occorre mantenere stabile la frequenza di rete, stoccando l'energia in esubero in sistemi di accumulo - Progetto UVAM);
- combattere i cambiamenti climatici legati alle emissioni di CO₂ e al conseguente aumento della temperatura terrestre (maggiore è l'energia prodotta e stoccata da fonti rinnovabili, minori saranno le emissioni di CO₂ nell'atmosfera);
- soddisfare il crescente fabbisogno di energia elettrica anche a seguito della progressiva elettrificazione dei mezzi di trasporto, nell'ottica della riduzione di energia prodotta da combustibili fossili;
- annullare gli sprechi legati al trasporto, in quanto l'energia verrà per la maggior parte prodotta sullo stesso luogo del consumo;
- per coloro che disporranno di un'auto elettrica, avere energia elettrica sufficiente per evitare che nel ricaricare l'auto ci siano problemi sul resto delle utenze;

- garantire autonomia alle abitazioni in caso di black-out della rete (in caso di allerta meteo, l'accumulatore ATON procede autonomamente ad accumulare in modo da preparare le abitazioni in caso di black-out).

AREA 4: PANNELLI DA BALCONE

Linea di *business* basata sulla realizzazione di pannelli fotovoltaici da balcone installabili su cancelli e ringhiere in ambito domestico. Il prodotto è frutto di un lungo processo di ingegnerizzazione che ha reso il prodotto unico nel suo genere per design e funzionalità. Dopo la preserie è stata avviata la produzione su ampia scala dedicandovi una sede operativa ad hoc.

5.1 IL MODELLO DI GOVERNANCE

Il **Modello di Governance** di Aton è articolato come di seguito descritto:

Assemblea dei soci

E' competenza dell'Assemblea dei Soci deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie riservate alla stessa dalla Legge o dallo Statuto.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dallo Statuto, è composto da sette membri:

UGUZZONI ETTORE Presidente del C.d.A. e rappresentante dell'impresa; Amministratore Delegato dal 15.06.2021 con deleghe di datore di lavoro e responsabile ambientale, Referente Informativo e Responsabile dell'Elenco Insider per la procedura in materia di informazioni privilegiate attivata a seguito della quotazione in borsa della Società (e dell'avvio delle negoziazioni) su AIM Italia.

NERVOSI MAURO Vice Presidente del C.d.A. e rappresentante dell'impresa

BALUGANI ALDO Consigliere

BALUGANI VITTORIO Consigliere

LEONI MARIA BARBARA Consigliere

TURCHI CLAUDIO Consigliere

MANTEGAZZA DAVIDE Consigliere con delega di funzione di Investor Relations (gestione dei rapporti con gli investitori istituzionali e la generalità degli azionisti al fine di assicurare un rapporto continuativo e professionale tra detti soggetti e la Società oltre ad una corretta, continua e completa comunicazione da parte della stessa Società), con efficacia a decorrere dall'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Aton su AIM Italia.

Organo di controllo

La Società ha nominato un collegio sindacale, al quale è affidato il compito di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del Sistema di Controllo Interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. La Società di Revisione, **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.** nominati il 27.04.2023

Uffici e Reparti

- **Amministrazione**

È l'Area responsabile di tutti gli aspetti amministrativi e contabili della Società e nello specifico:

- aggiorna e gestisce la contabilità generale ed analitica aziendale
- predispose il bilancio aziendale di chiusura ed i bilanci infra-annuali
- è responsabile dell'area fiscale e tributaria
- è responsabile della procedura di acquisto da Paesi comunitari e extra UE
- gestisce le anagrafiche clienti a sistema
- gestisce il recupero dei crediti con il supporto dell'area commerciale

L'area è presieduta e gestita dal **Responsabile Amministrazione** che ha il compito di organizzare e verificare il corretto svolgimento delle funzioni sopra riportate.

Il Responsabile Amministrazione riporta e risponde direttamente al Presidente ed al Vice Presidente del C.d.A. In Aton il ruolo di **Responsabile Amministrativo** è ricoperto da **Sonia de Ascentiis**.

Fanno parte di questo ufficio **Ricchi Sara, Galloro Marika e Nobili Francesca**.

- **Segreteria di Direzione**

La funzione di tale ufficio è quella di supportare quotidianamente il top management nella gestione delle attività.

Fa parte di questo ufficio **Benincasa Elisa**.

- **Finanza, Controllo e Personale**

È l'Area responsabile della gestione degli aspetti finanziari della Società intesi come gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito, redazione dei budget finanziari e tesoreria, monitoraggio del fabbisogno finanziario, responsabilità nella gestione degli incassi e pagamenti, verifica del corretto pagamento dei dipendenti e relative procedure di controllo.

Oltre alle funzioni sopra citate sono svolte anche:

- Selezione del personale;
- Contrattualizzazione dei dipendenti;
- Verifica delle buste paga;
- Supervisione stipendi e benefit;
- Gestione dei turni ferie permessi;
- Programmazione di formazione e sviluppo;
- Gestione delle controversie;
- Analisi delle performance dei dipendenti.

L'area è presieduta e gestita dal **Responsabile dell'area Finanza, Controllo e Personale, Fabio Veneri**, che ha il compito di organizzare e verificare il corretto svolgimento delle funzioni sopra riportate, con la collaborazione di **Napoletano Raffaella e Luyo Sara**.

Il Responsabile Finanza, Controllo e Personale riporta e risponde direttamente al Presidente ed al Vice Presidente del C.d.A.

- **Commerciale**

È l'area responsabile del mantenimento dei rapporti commerciali e nello specifico:

- gestisce la forza vendite della Società;
- predispone e archivia le offerte commerciali;
- gestisce le conferme degli ordini e loro modifiche e variazioni;
- individua le promozioni e gli sconti da proporre ai clienti;
- gestisce e coordina l'attività degli agenti e degli eventuali consulenti esterni
- supporta le attività amministrative di analisi dello scaduto.

Il **Responsabile Commerciale** riporta e risponde direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In Aton il ruolo di Responsabile Commerciale è ricoperto da **Lucia Rossi**, segreteria commerciale **Balugani Gabriele, Gozzoli Samantha, Laisa Giada**.

La divisione commerciale della Società opera diversamente a seconda della linea di business coinvolta. Più precisamente, per quanto riguarda:

- la linea di business Storage, Aton (i) partecipa a bandi di gara o viene selezionata grazie all'iscrizione al registro fornitori di clienti multiutility; (ii) procede direttamente alla vendita agli installatori italiani ed esteri mediante l'Ufficio Commerciale; (iii) vende i propri prodotti agli installatori tramite collaboratori commerciali tecnici; (iv) vende i propri prodotti a clienti esteri tramite un'agenzia commerciale (la ATON Green Energy S.a.r.l., con sede a Montecarlo);
- la linea di business Industriale, Aton si occupa della vendita diretta al cliente finale mediante il proprio Ufficio Commerciale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico;
- la linea di business Impianti di efficientamento energetico domestico, Aton (i) procede alla vendita diretta al cliente finale mediante un ufficio interno alla Società appositamente dedicato; (ii) si avvale di partnership commerciali con studi tecnici / professionisti.

La clientela italiana viene acquisita tramite (i) l'Ufficio Commerciale e l'Ufficio Tecnico, i quali vengono contattati direttamente dai clienti o procede a contattare le multiutility e a proporre i propri prodotti; ovvero (ii) collaboratori commerciali tecnici [esterni]. La trattativa commerciale viene seguita dal responsabile commerciale di Aton e, in alcuni casi, per i clienti più rilevanti, direttamente dal Presidente del C.d.A. il quale segue la trattativa dopo aver concordato le condizioni di vendita con l'Ufficio Commerciale. L'iter di vendita si articola (i) in un primo confronto con il cliente dove, in base alle specifiche esigenze di quest'ultimo, Aton procede con la condivisione delle schede tecniche e dei listini; (ii) nell'invio della richiesta definitiva e nella fissazione del prezzo; (iii) nell'eventuale accettazione dell'offerta da parte del cliente e nell'avvio del processo di produzione.

La clientela estera viene invece acquisita per mezzo (i) dell'Ufficio Commerciale, che viene contattato direttamente dai clienti; ovvero (ii) della società estera Aton Green Energy S.a.r.l. (tale società, che vanta contatti in diversi Paesi europei ed extraeuropei, assiste anche l'Ufficio Commerciale italiano per le richieste provenienti dall'estero). Dopo la trattativa, e prima di finalizzare il contratto, Aton invia ai clienti i prodotti in «conto visione», al fine di verificarne le prestazioni e la conformità con la normativa nazionale.

L'aggiudicazione dei bandi di gara (indetti da Enel, in quanto le altre multiutility – ad es. Sorgenia e Sunzil - non hanno finora pubblicato bandi di gara), segue invece un iter specifico che si riporta di seguito:

- individuazione del bando di gara, che può avvenire attraverso due canali: (i) direttamente da parte di Aton, per mezzo di due risorse appositamente dedicate alla verifica delle gare attive pubblicate da Enel mediante la propria piattaforma (Enel Global Procurement); ovvero (ii) tramite segnalazione da parte di Enel stessa, la quale invita la Società a prendere visione dei bandi pubblicati;
- registrazione e offerta commerciale: (i) Aton si qualifica come fornitore tramite la registrazione sul sito del committente, dove viene specificata la documentazione e il tipo di prodotto/servizio richiesto; (ii) il committente invia le specifiche tecniche sul prodotto richiesto e effettua dei webinar per illustrare le caratteristiche attese; (iii) il committente effettua una valutazione delle aziende candidate e una verifica del possesso di certificazioni quali ISO 9001 – 14001 – 45001 e di certificati

che attestino la validità dei prodotti in Stati diversi dall'Italia; (iv) Aton invia la documentazione tecnica ed economica entro i termini previsti dal bando di gara e presenta il prodotto oggetto di offerta; (v) il committente compie una valutazione basata anche su specifici parametri, quali ad es. tempi di consegna, iscrizione al consorzio per riciclo, contributi messi a disposizione per pubblicità fatta direttamente da Enel.

L'attività di installazione, in taluni casi, è affidata a un **installatore interno**, in altri ad **installatori dei clienti**. Al fine di assicurare una corretta attività di installazione, Aton organizza corsi di informazione/aggiornamento per gli installatori, al termine dei quali, dopo un test di valutazione, i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione e diventano installatori ATON.

- **Assistenza post-vendita**

Le funzioni di tale ufficio sono quelle di garantire assistenza ai tecnici installatori di Aton nelle fasi di avvio macchina e durante le manutenzioni straordinarie.

Il **Responsabile Uff. Post-Vendita** riporta e risponde direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In Aton il ruolo di Responsabile Uff. Post-Vendita è ricoperto da **Montanari Matteo**, i referenti tecnici per l'assistenza post-vendita sono **Simonini Alessandro**, **Ilaria Benedetti** e **Ciro Pignalosa**, **Alessandro Muca**

- **Marketing**

Le funzioni principali di tale ufficio sono quelle di realizzare contenuti per promuovere le attività di Aton sul territorio italiano ed estero, organizzare fiere ed eventi, gestire il registro marchi e brevetti in coordinazione con lo studio di consulenza. Il **Responsabile dell'uff. Marketing** risponde direttamente al Presidente ed al Vice Presidente del C.d.A. In Aton il ruolo di Responsabile Marketing è ricoperto da **Emma Balugani**.

La Società, inoltre, partecipa in qualità di sponsor ad eventi sportivi anche in partnership con propri clienti e fornitori nonché partecipa a fiere di settore (es. Intersolar di Monaco di Baviera, Fiera di Rimini Key Energy, Fiera per l'Energia e la Mobilità Sostenibile) ed effettua pubblicazioni periodiche sui principali quotidiani nazionali e di settore.

- **Acquisti**

È l'Area responsabile degli approvvigionamenti e della gestione del magazzino, e nello specifico:

- gestisce le anagrafiche fornitori a sistema;
- gestisce gli ordini ai fornitori di materie prime e semi lavorati al fine di sostenere la produzione;
- supervisiona e coordina gli acquisti per approvvigionare i reparti della produzione;
- gestisce e coordina le lavorazioni e gli utilizzi del materiale di confezionamento;
- avvia, gestisce ed implementa la produzione tramite software gestionale;
- gestione della documentazione per l'import di merci e container.

L'area è presieduta e gestita dal **Responsabile Acquisti** che ha il compito di organizzare e verificare il corretto svolgimento delle funzioni sopra riportate, ruolo che in Aton è assunto da **Leonelli Matteo** con il supporto di **Napoletano Nicolò** e **Stefano Cantatore**, i quali rispondono delle attività svolte al Presidente ed al Vice Presidente del C.d.A.

La Società si avvale di consulenti esterni per la pianificazione e l'acquisto di determinate materie prime, in collaborazione con il Presidente del C.d.A.

- **Logistica e magazzino**

Le funzioni principali di tale reparto sono quelle di gestire e coordinare le movimentazioni di materie prime, semi lavorati e prodotti finiti all'interno e all'esterno delle sedi operative. Oltre a tali attività sono riportate le seguenti altre:

- gestisce il processo di ricevimento, scarico, gestione, deposito ed immagazzinaggio nonché quello di carico e trasporto dei Prodotti.
- predispone i documenti di trasporto per la merce in uscita;
- verifica il corretto immagazzinamento del materiale di confezionamento e dei prodotti necessari per la produzione;
- si occupa della redazione periodica dell'inventario;

L'area è presieduta e gestita dal **Responsabile Logistica** che ha il compito di organizzare e verificare il corretto svolgimento delle funzioni sopra riportate, ruolo che in Aton è assunto da **Stefano De Luca** il quale risponde delle attività svolte al Presidente ed al Vice Presidente del C.d.A.

Il personale è composto da **Zanoli Federico, Mammei Samuele, Bussoli Daniele, Lawal Patricia, Zanotti Paolo,**

- **Interventi di efficientamento energetico**

È l'area responsabile degli interventi di efficientamento energetico coperti dagli incentivi effettuati in capo a clienti privati (Bonus 50%, 65%, 90%, 110%) e nello specifico:

- gestisce i contratti, collegati, di appalto di servizi, di fornitura, di consulenza, d'opera nell'ambito degli incentivi legati all'efficientamento energetico;
- gestisce il percorso per l'ottenimento del bonus;
- acquisizione nuovi clienti;
- ricerca fornitori ad hoc;
- gestione pratiche amministrative e pagamenti;
- gestione cantieri;
- assistenza successiva agli interventi effettuati.

L'area è presieduta e gestita dal **Responsabile Interventi di efficientamento energetico** che ha il compito di organizzare e verificare il corretto svolgimento delle funzioni sopra riportate, ruolo che in Aton è assunto da **Maurizio Grandi** il quale risponde delle attività svolte al Presidente ed al Vice Presidente del C.d.A.

Compongono questo ufficio **Pelloni Paola, Reggianini Massimo, Ballocchi Andrea.**

- **Ricerca & Sviluppo**

L'attività di R&D è svolta internamente, nel laboratorio e negli uffici dello stabilimento di Spilamberto, da un team dedicato. Di seguito sono riportati i principali responsabili.

- **Nervosi Mauro Il Direttore Tecnico** (nonché Vice Presidente del C.d.A.);
- **Morselli Massimo**, Responsabile della Progettazione Firmware;
- **Ferrero Alberto**, Responsabile della Progettazione Hardware;
- **Lelli Emanuele**, addetto uff. innovazione e analisi dati e rapporti comitati tecnici;
- **Masinelli Davide**, addetto gestione server e comparto IT.

Compongono questo ufficio **Infantino Davide, Accettullo Daniele, Bertoldi Davide, Botticelli Matteo.**

Il valore aggiunto degli accumulatori sviluppati e realizzati da Aton è il **sistema EMS (Energy Management System - gestione totale dei flussi di energia)** che è progettato internamente, sia dal punto di vista hardware, sia software, nella sede di Spilamberto; tale tecnologia è basata su una scheda elettronica sviluppata su un microcontrollore che si interfaccia con tutte le componenti del sistema di accumulo BESS (Battery Energy Storage System), ne monitorizza i dati e li gestisce sia via locale che tramite web. I dati raccolti sono memorizzati ed inviati ai server Aton tramite connettività dove sono storicizzati ed archiviati, tutte le informazioni sono sfruttate sia per la visualizzazione di informazioni sull'APP del cliente finale, sia per la gestione dell'impianto tramite web da parte di personale specializzato.

Il processo per lo sviluppo di un nuovo prodotto si articola nelle seguenti fasi:

- il nuovo progetto viene proposto al *management* della Società e, nello specifico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ettore Uguzzoni;
- in caso di approvazione, vengono avviati due studi di fattibilità riguardanti: (i) una valutazione tecnica da parte dell'Ufficio R&D (fase di *testing*), in collaborazione eventualmente con Università e imprese terze; e (ii) una valutazione economico – finanziaria, con annessa stima di un *budget*;
- in caso di esito positivo della fase di *testing*, il *management* della Società approva nuovamente lo sviluppo del progetto e si dà avvio all'attività di *planning* e *start-up* dei lavori;
- segue un'attività di rendicontazione mensile dello stato avanzamento lavori relativamente al *planning* e dei costi sostenuti in relazione al *budget*.

L'attività di R&D può avere diversi *input* e, nello specifico, può provenire (i) esternamente, da potenziali clienti che richiedono prodotti con specifiche caratteristiche (la Società offre un'attività di consulenza al fine di sviluppare prototipi / progetti pilota insieme ai clienti); (ii) internamente, dall'Ufficio R&D su eventuali modifiche normative che potrebbero influenzare lo sviluppo dei nuovi prodotti ovvero dall'Ufficio *Marketing* e *Customer Care*, che esamina i nuovi *trend* di mercato e raccoglie i *feedback* dei clienti già acquisiti.

Design

L'attività di *design* / progettazione delle schede elettroniche viene svolta internamente da un *team* preposto, al fine di consentire la realizzazione di prodotti *custom-made* in base alle esigenze dei propri clienti (l'acquisto di una scheda progettata da terzi comporterebbe, infatti, problemi di standardizzazione posto che, in caso di miglioramenti od obsolescenza, non sarebbe possibile effettuare prontamente interventi o modifiche).

Le schede elettroniche consentono:

- la misurazione e il monitoraggio dell'energia prodotta, accumulata e consumata dagli impianti;
- la comunicazione dei dati via Ethernet, Wi-Fi e GPRS;
- l'attività di diagnosi sugli *inverter*;
- la gestione della ricarica delle colonnine auto, così da garantire energia anche alla rete domestica;
- l'interfaccia con il *gateway* ATN900 per la gestione del sistema di accumulo all'interno dei gruppi di aggregazione.

Il processo di *design* delle schede elettroniche si articola nelle seguenti fasi:

- l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Commerciale forniscono gli *input* per lo sviluppo delle schede elettroniche, in base alle richieste dei clienti;
- segue una fase di progettazione della componente *hardware* e *software* (*firmware*, cioè il *software* di base installato sulle schede);

- una volta progettata la scheda e acquistate le componenti, Aton affida il montaggio / creazione del prototipo ad aziende terze, che talvolta si occupano anche dell'acquisto dei materiali (ad es. Tebo, Electra); ovvero (ii) realizza interamente il prototipo;
- viene poi effettuata internamente un'attività di *testing* dei *panel* e, in caso di esito positivo, il prototipo viene messo in produzione; dopo alcuni mesi, viene effettuata una rimasterizzazione della scheda elettronica, al fine di ridurre i costi di produzione ed eliminare le componenti inserite inizialmente a fini precauzionali.
 - **CED e gestione WEB**

È l'area che si occupa della gestione dei vari applicativi web utilizzati per lo sviluppo del software e del firmware dei BESS e come questi si interfacciano con i nostri server.

Gli addetti di tale area sono **Masinelli Davide, Infantino Davide, Bertoldi Matteo, Botticelli Matteo**

- **Sistemi di gestione interna**

È l'area che si occupa della gestione dei vari sistemi informatici interni, in particolare, tra le sue principali mansioni vi sono:

- Gestire il team tecnico, assegnando i task, valutando le prestazioni e sviluppando piani di formazione;
- Monitorare i sistemi IT già presenti in azienda, pianificando e sviluppando eventuali interventi di empowerment;
- Sviluppare nuovi progetti IT, supervisionando la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio e garantendo il rispetto dei tempi, dei budget e degli obiettivi stabiliti;
- Programmare la configurazione di nuovi device e nuovi software;
- Verificare la corretta gestione dei database aziendali;
- Mettere a punto strategie di Cyber Security adeguate;
- Verificare il corretto funzionamento di software per la sicurezza;
- Redigere linee guida, protocolli e procedure funzionali;
- Gestire il budget affidato all'area tecnica;
- Identificare e gestire eventuali nuove esigenze aziendali che coinvolgono o che potrebbero coinvolgere il reparto IT;
- Collaborare costantemente con il resto del management;
- Supportare a livello tecnico le diverse funzioni aziendali, risolvendo eventuali problemi hardware e software e garantendo un ambiente di lavoro efficiente e sicuro.

Gli addetti di tale area sono **Masinelli Davide, Francesca Capi Franchini** i quali rispondono delle attività svolte al Presidente ed al Vice Presidente del C.d.A.

- **Gestione e sviluppo schede ferroviario**

È l'area che si occupa dello sviluppo hardware e software delle centraline di controllo per il settore ferroviario, e della relativa assistenza post-vendita.

Gli addetti di tale area sono **Ferrero Alberto, Massimo Morselli, Botticelli Matteo** i quali rispondono delle attività svolte al Presidente ed al Vice Presidente del C.d.A.

- **Produzione**

È l'area che si occupa della produzione e dell'assemblaggio dei sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica per veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici da balcone.

Il Responsabile per la produzione della serie All in One, che viene eseguita esclusivamente a Spilamberto, è **Riccardo Zoboli**,

Il Responsabile per la produzione della serie X.Store, sia nello stabilimento di Spilamberto che di Savignano è **Mehakdeep Sing**;

Il Responsabile del reparto taglio cavi, eseguito solo nello stabilimento di Spilamberto, è **Marika Pedrelli**;

Il Responsabile alla produzione del pannello da balcone Eversus, presso lo stabilimento di Marano sul Panaro, è **Mehakdeep Sing**.

Gli addetti al collaudo per l'impianto di Spilamberto sono, **Bernardi Francesco, Pedrelli Marika, Chiakir Youssef**.

L'addetto al collaudo per l'impianto di Savignano S.P è **Piscopo Francesco**.

Gli operatori di linea sono **Allocca Elisabetta, Colombini Alessandra, Venturino Vincenzo, Benassati Andrea, Mazzi Lorenzo, Ameruoso Mario, Negrini Luca**.

Nonostante alla Società non venga richiesto un livello di magazzino minimo dai grandi clienti, al fine di soddisfare l'importante domanda delle *multiutility*, Aton dispone di un efficiente programma *software* che ottimizza le scorte di magazzino in funzione degli ordini. I clienti *multiutility* solitamente effettuano gli ordini con una previsione a 3 mesi, il che consente alla Società di pianificare l'attività di *procurement* e conseguentemente l'attività produttiva. Per quanto specificatamente riguarda il settore ferroviario, il *budget* viene invece redatto su base 5 – 6 mesi.

Più specificatamente, per quanto attiene alla fornitura di schede elettroniche e dei necessari servizi di carpenteria, l'Emittente si avvale di *partner* italiani (poiché affidabili circa i tempi di consegna e qualità delle lavorazioni), con cui vanta collaborazioni di lunga durata, mentre per quanto riguarda la fornitura di batterie e *inverter*, la Società si rivolge al mercato cinese e, nello specifico, a società con un *background* di livello e con le quali insistono collaborazioni stabili e durature.

L'attività di assemblaggio dei sistemi di accumulo viene realizzata nello stabilimento di Spilamberto e a Savignano sul Panaro per mezzo di un *team* composto da diverse risorse e due responsabili, uno per ogni struttura.

L'attività di assemblaggio dei pannelli da balcone avviene presso lo stabilimento di Marano sul Panaro per mezzo di un *team* composto da diverse risorse, il responsabile delle attività per questa sede è **Mehakdeep Singh**.

- **Pianificazione della produzione**

Nei primi giorni del mese di Agosto 2023 è stata introdotta una nuova figura aziendale con il compito di coordinare le attività dell'ufficio Acquisti, ufficio Commerciale, il reparto Produzione ed il reparto Magazzino e Logistica. Tale ruolo di responsabilità è assegnato a **Maleti Stefano**, il quale risponde direttamente delle attività svolte al Presidente ed al Vice Presidente del C.d.A.

- **Qualità, Ambiente, Etica.**

È l'Area responsabile dell'applicazione e del mantenimento del Sistema di Qualità.

Tale area:

- predispone il manuale di Qualità e le relative procedure e ne controlla il suo aggiornamento periodicamente;
- assiste alla redazione del documento sulla valutazione dei rischi ex DL 81/2008;
- procede alle verifiche ispettive interne all'Azienda e gestisce le relative "non conformità" riscontrate;
- propone azioni correttive o preventive;

- è responsabile del monitoraggio delle attività ispettive compiute dai diversi apparati della pubblica amministrazione e ne riferisce agli organi di controllo aziendali;
- gestisce e coordina le attività inerenti alla prevenzione dei reati ambientali.
- predisporre i relativi programmi di formazione;
- referente interno per quanto concerne la privacy aziendale;
- gestione formulari rifiuti e l'archiviazione;
- gestione registro rifiuti;
- gestione visite e corsi obbligatori per dipendenti;
- assiste l'ufficio tecnico nella realizzazione dei fascicoli tecnici di prodotto,

L'area è presieduta e gestita dal **Responsabile Qualità**, nella persona di **Cavedoni Alessandro**, che ha il compito di organizzare e verificare il corretto svolgimento delle funzioni sopra riportate e risponde al Presidente ed al Vicepresidente del C.d.A. nonché al **Responsabile Ambientale**, nella persona del Presidente del C.d.A. ed Amministratore con specifica delega **Ettore Uguzzoni**.

Aton possiede la certificazione **ISO 9001:2015** (gestione certificata della qualità - data di emissione: 03.05.2018), valida dal 04.05.2021 al 03.05.2024.

5.2 QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DI ATON

Al fine di mantenere sempre alto lo standard dei servizi e dei prodotti di Aton sono applicati in modo sistematico:

1. Controllo qualità

L'attività di controllo qualità viene svolta da un *team* composto da una risorsa e riguarda le seguenti fasi:

- **R&D:** nel momento in cui vengono sviluppati nuovi prodotti, i prototipi / campioni vengono testati dall'Università degli Studi di Ferrara, che effettua il test di conformità CE all'interno di camere anecoiche;
- **assemblaggio:** quando la merce arriva in magazzino, viene fatto un primo controllo sulla quantità e sulla qualità della componentistica elettronica. In tale fase, il personale verifica che non vi siano eventuali difetti di produzione e, se del caso, essi vengono segnalati all'Ufficio Acquisti e, ove possibile, risolti internamente. In caso contrario, il lotto viene restituito;
- **collaudo:** Aton dispone di due risorse dedicate all'attività di collaudo, che si occupano di condurre i test nel reparto qualità. Nello specifico, viene effettuato un test di funzionamento del prodotto in base ad una *check list* tecnica predisposta internamente e, ove in questa fase vengano riscontrati problemi elettronici non visibili nella fase di assemblaggio, i componenti difettosi vengono restituiti al magazzino per il reso al fornitore.
- **after sales:** sugli accumulatori installati viene effettuato periodicamente un esame diagnostico per verificarne il corretto funzionamento. L'eventuale intervento di manutenzione viene risolto in remoto o tramite gli installatori *on site* e sui malfunzionamenti vengono prodotte delle statistiche su fornitore, prodotti e tipologia di guasto.

2. After sales

La fase *after sales* si avvale dell'*ATON care app*, che consente ai clienti di monitorare i sistemi sviluppati e venduti dalla Società tramite tablet, pc e smartphone e, grazie al servizio di teleassistenza, in caso di problemi tecnici il cliente può usufruire del servizio di *customer care* offerto da remoto da parte dei tecnici della Società medesima.

I sistemi sono altresì dotati di connessione *wireless* 2G con scheda sim integrata e, per mezzo di tale tecnologia, il *team* di assistenza tecnica è in grado di ricevere dati sul funzionamento e risolvere, da remoto, eventuali malfunzionamenti.

Qualora il problema tecnico non venga risolto da remoto, la manutenzione dei sistemi viene effettuata dalle società di installazione clienti a cui ATON ha venduto i sistemi di accumulo.

3. Marchi & Brevetti

Ad oggi, sono registrati 4 marchi e sono stati sviluppati 9 brevetti industriali registrati, di cui 6 registrati e 3 in corso di registrazione, nonché 2 disegni industriali relativi a pannelli solari.

Fatti di rilievo avvenuti nell'esercizio 2021

Dal 17 giugno 2021 Aton Green Storage è quotata sul Mercato Alternativo del Capitale della Borsa di Milano – Euronext Growth Milan. La quotazione si è realizzata tramite il collocamento di una quota pari al 33% del capitale ad un prezzo di offerta di 4 Euro per azione, conseguente un aumento dedicato, accompagnato da sovrapprezzo, per un controvalore di 10 milioni di Euro. L'operazione rappresenta un punto di svolta per Aton, che oggi si trova nelle migliori condizioni patrimoniali per poter perseguire i propri importanti piani di sviluppo.

4. Servizio Prevenzione e Protezione

È l'Area responsabile degli adempimenti ex D.lgs. 81/2008 e s.m.d.

Gestisce:

- L'Analisi di Rischio per la Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro e predispone metodologie ed interventi per minimizzare i rischi potenziali individuati dalla Analisi di Rischio.
- Garantisce il rispetto degli adempimenti ex D.lgs. 81/2008 e s.m.d.
- Verifica la necessità di attuare interventi nel campo della sicurezza
- Verifica la necessità ed attuare formazione nel campo della sicurezza
- Gestisce i rapporti con i consulenti esterni

ATON dispone di certificazione ISO 9001:2015.

- Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è **Francesco Fiorita** del Gruppo Remark.
- Il rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è **Alessandro Cavedoni** (a far data dal 01.07.2022)
- Il Medico Competente è **SINICROPI Giuseppe**
- **I preposti sono Zoboli Riccardo, Singh Mehakdeep, De Luca Stefano, Piscopo Francesco, Marika Pradelli.**

Si allega Organigramma della Sicurezza sui luoghi di lavoro

5.3 LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDA

Il documento di valutazione dei rischi, redatto dalla Società in ottemperanza al decreto legislativo 9/4/2008 n. 81 e del D. Lgs. 3/08/2009 n. 106, indica gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi ed il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

Con le recenti modifiche apportate al D.lgs. 81/2008 dalla Legge 215 del 17.12.2021, entrata in vigore in data 21.12.2021, si è maggiormente responsabilizzata la figura del Preposto, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza, con la sua azione di vigilanza e di intervento svolta direttamente "in campo".

È stato inserito, all'interno dell'art. 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente", il comma b-bis), che introduce il nuovo obbligo di "*individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività*".

Pertanto ora l'individuazione dei preposti è un obbligo a carico del Datore di Lavoro.

Aton, sotto questo profilo, è già compliance 231, in quanto da tempo ha individuato la figura dei Preposti, ai quali ha conferito il compito di vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge.

Tuttavia, in considerazione del fatto che, in conseguenza delle recenti modifiche normative, il ruolo del Preposto assume maggiore importanza, con la previsione di un obbligo, ancora più stringente, di sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro (uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione) e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali, di intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, con il presente Modello 231 la Società ha provveduto ad **aggiornare il sistema della gestione della vigilanza e del controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione.**

Ciò anche a fronte dell'inserimento di un nuovo comma f-bis), che prevede che, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la

vigilanza, i Preposti debbano, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate.

Pertanto il Preposto, qualora rilevi condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, deve intervenire bloccando temporaneamente l'attività lavorativa e informare il Datore di Lavoro e il Dirigente, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa prima di riprenderla.

Stanti i nuovi obblighi dei preposti (art. 19) e la variazione della periodicità di aggiornamento degli stessi (art. 37), la Società ha provveduto ad effettuare:

- un aggiornamento dei preposti aziendali
- un addestramento dei lavoratori: per addestramento si intende (art. 37) una prova pratica per l'uso corretto ed in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e di una esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza;
- l'iscrizione in apposito registro (anche informatizzato), degli interventi di addestramento effettuati.

La Società ha definito le linee guida e formalizzato il processo di valutazione dei rischi, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro. Ha inoltre definito le linee guida e formalizzato il processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel documento di valutazione dei rischi, prevedendo la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano rilevate situazioni di non conformità.

In particolare:

Impianto elettrico (art. 86 D.lgs. 81/2008): sottoposto a controllo per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente. **Risultato conforme, come da DIRI del 29.07.22** per entrambi i locali di Spilamberto (Via Guido Rossa e Via Borsalino 3).

Impianto antincendio (art. 86 D.lgs. 81/2008): sottoposto a controllo per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente. **Verbale di collaudo finale positivo del 25.03.22.**

DVR:

- Spilamberto rev.04 del 10/10/2022
- Savignano SP rev.01 del 21/07/2022

L'azienda ha adottato un modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione della politica per la sicurezza al fine di prevenire i reati di cui art. 589 e 590 comma 3 del codice penale così come previsto dal art.6 del D.lgs. 231/01 e ai sensi dell'art 30. del D.lgs. 81/08. Con cadenza annuale il medico competente in collaborazione con RSPP esegue un sopralluogo finalizzato a valutare le condizioni degli ambienti di lavoro. Le visite mediche vengono condotte in un ambiente idoneo dell'azienda, presso la struttura esterna convenzionata con Il gruppo REMARK. Sono state adottate le procedure organizzative da seguire in caso di infortunio o malore, individuati e designati i lavoratori per lo svolgimento delle funzioni di primo soccorso (art. 18 comma 1 lettera b). Tutte le procedure sono state adottate dal datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, condiviso dagli addetti al primo soccorso e dall'RLS e portato alla conoscenza di tutti i lavoratori. Gli incaricati al primo soccorso sono formati ed addestrati ad intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi s'infortuna o accusa un malore e hanno piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in loco o se invece e' necessario ricorrere a soccorritori professionisti.

Aton, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture in appalto o subappalto, fornisce alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti

nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nel rispetto della normativa vigente (predisposizione di **DUVRI**).

Trattandosi di un settore – quello della sicurezza sul lavoro – già normato e adeguatamente monitorato, si è tenuto conto di tutte le attività già svolte per utilizzarle ed armonizzarle ai fini dell'allineamento con l'implementazione del Modello 231, evitando inutili e costose duplicazioni.

Quanto premesso, si è ritenuto opportuno concentrare l'attenzione sulle categorie di reati che, all'esito dei risultati del *risk assesment* effettuato, risultano essere più concretamente configurabili in Aton, in considerazione delle attività svolte, del contesto imprenditoriale e dell'assetto organizzativo adottato.

6 I REATI CONCRETAMENTE CONFIGURABILI IN ATON

6.1 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 D.LGS. 231/01)

Agli effetti della legge penale viene comunemente considerato come “ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti: istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo); Regioni; Province; Comuni; Comunità montane, e loro consorzi e associazioni; Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali INPS, CNR, INAIL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO; ASL, Enti e Monopoli di Stato, RAI.

L'indagine svolta sulla nozione di p.a. consente di delimitare la categoria delle condotte punibili: nei reati contro la p.a., il bene giuridico protetto dalla norma ed offeso dalla condotta vietata è proprio quello della correttezza, dell'imparzialità e del buon andamento della p.a., nella quale peraltro si identifica il soggetto passivo del reato. La conseguenza che se ne trae è che non tutte le condotte in astratto conformi a quelle vietate configurano reato, ma solo quelle poste in essere da e/o nei confronti di soggetti definibili come p.a. Ciò detto, possono ora esaminarsi le singole fattispecie e le condotte legislativamente previste e punite.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)⁵

Ai sensi dell'art. 316-*bis* c.p., è punito chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, finanziamenti, contributi, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La fattispecie in questione si ritiene configurabile a fronte di un finanziamento regolarmente ottenuto, ma in seguito illecitamente sottratto agli scopi per i quali era stato erogato. La norma in scrutinio è stata introdotta dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 – *Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione - per contrastare*, attraverso l'irrogazione della sanzione penale, **l'allarmante piaga delle frodi nell'ambito dei finanziamenti pubblici**. Finalità dell'articolo in scrutinio non è tanto quella di assicurare

⁵ Le parole «di erogazioni pubbliche» sono state sostituite alle parole «a danno dello Stato» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.

l'esecuzione delle attività d'interesse pubblico, bensì, nello specifico, assicurare il vincolo di destinazione (e per esso il corretto utilizzo delle finanze pubbliche) stante alla base della deliberazione della Pubblica Amministrazione di elargire l'erogazione finanziaria. In altri termini, la *ratio* della norma *de qua* è quella di garantire il vincolo di destinazione delle somme percepite e il corretto uso delle finanze pubbliche.

Il soggetto passivo è lo Stato, così sul punto la giurisprudenza: “Nel reato di malversazione, persona offesa è esclusivamente il soggetto pubblico, in quanto il reato previsto dall’art.316-bis cod. pen. è posto a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.

In ATON la fattispecie penale in esame può configurarsi laddove sia stato concesso un finanziamento pubblico e la Società o i suoi vertici utilizzino i fondi per scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato (ad esempio, fondi ricevuti per scopi di formazione del personale dipendente o per promo-commercializzazione vengono utilizzati per coprire le spese di corsi già effettuati autonomamente dalla società ovvero per scopi personali o comunque per attività diverse da quelle dichiarate).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. Contrariamente alla fattispecie prevista dall'art. 316-bis c.p., il delitto si consuma già al momento dell'ottenimento del finanziamento e non nel momento – successivo – della mancata destinazione dei fondi allo scopo per il quale erano stati ottenuti: di conseguenza, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni. A differenza dell'art. 640-bis c.p., rispetto al quale è norma residuale, l'agente si limita ad utilizzare o a presentare documenti o dichiarazioni false, mentre non ne è egli stesso l'autore. In via di fatto, potrebbe essere punito l'Amministratore – e di qui la Società – per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti al fine di documentare falsamente l'effettuazione di spese per la realizzazione di opere⁶.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano qualora il pubblico ufficiale, “*per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*”, riceva indebitamente, per sé o per terzi, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. L'attività illecita del pubblico ufficiale può quindi configurarsi in un atto dovuto, ma anche in un qualsiasi caso in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi in uno specifico atto (corruzione impropria), come nell'ipotesi del pubblico ufficiale che velocizzi una pratica di propria competenza; può inoltre concretizzarsi in un'azione contraria ai suoi doveri (corruzione propria), laddove il pubblico ufficiale accetti danaro per garantire l'aggiudicazione di una gara, ovvero ometta un atto legalmente dovuto o lo ritardi. Vale la pena evidenziare che l'accordo corruttivo diretto al condizionamento di un pubblico ufficiale agli interessi di un gruppo economico determinato integra il reato di corruzione propria, senza la necessità di individuare uno specifico atto contrario ai doveri di ufficio (Gip. Trib. Milano 27 aprile 2004).

A differenza del reato di concussione, ove il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere

⁶ La Cassazione ha chiarito, anche recentemente, come il confine fra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche ora in esame e la fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis sia rappresentata dalla carenza – nella prima figura tipica – del requisito dell'induzione in errore mediante la realizzazione di artifici e raggiri.

un vantaggio reciproco. Concretamente, potrebbe darsi l'eventualità che un dirigente offra una somma di danaro o altra utilità ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie in esame configura un'ipotesi di "forma anticipata" di tutela del medesimo bene protetto dal delitto di corruzione: l'interesse al generale funzionamento e al prestigio della p.a., con particolare riferimento alla probità e alla legittimità dei pubblici poteri.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ad integrare gli estremi del reato è sufficiente la semplice offerta o promessa di danaro o altra utilità non dovuti, purché caratterizzate da adeguata serietà ed in grado di turbare il libero determinarsi del P.U., in modo che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa (Cass., sez. VI, 5 maggio 2004, n. 21095). In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato e idoneo a commettere il reato di corruzione, questo non si realizza perché il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa non dovuta ed illecitamente avanzatagli per indurlo a compiere ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio.

Tale reato potrebbe configurarsi laddove un Dipendente di Aton prospettasse al P.U. lo scambio illecito – prescindendosi peraltro dalla specificazione da parte del soggetto agente della quantificazione della somma di danaro – con conseguente rifiuto da parte del pubblico ufficiale.

Truffa (art. 640 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, mediante artifici e raggiri, venga indotto taluno in errore e da tale errore l'autore del reato realizzi un ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. si distingue rispetto a quella di cui all'art. 316 *ter* c.p.: la prima richiede, infatti, un vero e proprio errore da parte del soggetto destinatario dell'inganno e un artificio e un raggio per porlo in essere. Il mero silenzio – si ritiene – non è idoneo a configurare la truffa, se non è accompagnato ad uno specifico obbligo giuridico di verità, la cui violazione sia penalmente sanzionata (Cass. 10231/06). Il concetto di interesse o vantaggio dell'ente si ritiene sussistente quando, a seguito dell'iniziale accreditamento a favore della Società delle somme erogate dalla p.a., tali somme vengano distratte sui conti personali degli Amministratori (Cass., sez. II, 20 dicembre 2005).

Nella realtà fattuale di Aton, il reato in esame potrebbe configurarsi, in via di ipotesi, nella predisposizione di documenti, laddove il Dipendente fornisse alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere un indebito vantaggio.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa concerna contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni analoghe, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dalle Comunità europee. Dal punto di vista oggettivo del reato, è pertanto richiesta la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore, ma rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. è necessaria la sussistenza di un elemento specializzante, rappresentato dai contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Si tratta, quindi, di erogazioni destinate alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di interesse pubblico, rimanendo quindi escluse le indennità di natura previdenziale o assistenziale.

La condotta di chi consegue indebitamente sovvenzioni comunitarie mediante esposizione di dati e notizie falsi è punita *ex art. 640 bis* c.p., laddove al mendacio si accompagni un *quid pluris*, cioè un'attività fraudolenta che vada ben oltre la semplice esposizione di dati falsi. Il reato si consuma all'atto

dell'effettiva percezione delle erogazioni: allorquando queste vengano effettuate in più rate, si realizza un'ipotesi di consumazione prolungata, che si esaurisce con la ricezione dell'ultima rata del finanziamento (Cass., sez. III, 9 novembre 2006).

Tale fattispecie può realizzarsi in capo ad Aton nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, in modo da vanificare o rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta da parte delle autorità proposte; con ciò procurando finanziamenti o contributi pubblici, secondo la definizione sopra riferita.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Per "sistema informatico" si intende un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate – per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione – dalla registrazione o memorizzazione su supporti adeguati di dati, per mezzo di impulsi elettronici (Cass., sez. VI, 4/10/99, n. 3067). Tale reato potrebbe astrattamente configurarsi in capo alla società Aton, in via esemplificativa, laddove una volta ottenuto un finanziamento, un Dipendente della Società violasse il sistema informatico della P.A. al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente. Scopo della disposizione dell'art. 356 è quello di rafforzare con la sanzione penale la **corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture**, ponendolo al riparo da comportamenti fraudolenti del fornitore. L'interesse protetto, quindi, è quello del corretto e **regolare funzionamento della amministrazione contro l'inadempimento dovuto a malafede contrattuale**.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis Codice Penale)

L'attuale disposizione sanziona la condotta di chiunque partecipi ad un accordo mirato ad una qualsiasi forma di influenza "illecita" sull'attività di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, sia che si tratti di una millanteria del mediatore che non abbia alcun effettivo rapporto con i soggetti pubblici, sia che sfrutti una sua effettiva conoscenza. Il limite della fattispecie è che non venga esercitata una reale influenza sul pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio realizzandosi, altrimenti, i reati di corruzione *ex art. 318 o 319*, rispetto ai quali il reato in oggetto è sussidiario, essendovi una specifica clausola di riserva. Il reato di traffico di influenze illecite prevede due diverse ipotesi:

- la condotta di chi vanti dei rapporti privilegiati, in realtà inesistenti, con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per proporsi quale mediatore a pagamento (denaro o qualsiasi utilità) nei confronti di tale funzionario al di fuori di qualsiasi effettivo rapporto.
- la condotta di chi abbia effettivi rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per proporsi quale mediatore nei confronti di tale funzionario, ricevendo denaro o qualsiasi utilità per sé o per l'asserito pagamento del soggetto pubblico.

L'interesse protetto è l'interesse della Amministrazione alla tutela del proprio prestigio ed immagine di imparzialità e serietà rispetto all'obiettiva denigrazione laddove i suoi rappresentanti siano fatti apparire influenzabili per interessi privati e corruttibili.

6.2 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 Codice Penale)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o

quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

La condotta tipica punita consiste nella consegna di una cosa diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella oggetto del contratto, indipendentemente dal fatto che l'agente abbia usato particolari accorgimenti per ingannare il compratore o dalla circostanza che quest'ultimo potesse facilmente, applicando normale attenzione e diligenza, rendersi conto della difformità tra merce richiesta e consegnata (*Cass. II, n. 48026/2014; Cass. III, n. 54207/2016*).

Per diversità di origine si deve intendere una cosa prodotta in un luogo geografico diverso da quello indicato quando questo attribuisce alla cosa particolare apprezzamento per le qualità del prodotto e diventa decisivo per la scelta del consumatore.

Per diversità di provenienza si deve intendere una cosa diversa da quanto risulta nell'indicazione originaria utilizzata per contraddistinguere il prodotto o qualora venga indicata nella confezione di un prodotto una diversa azienda di produzione.

Per diversità per qualità si deve intendere una cosa che rimane all'interno del genere e della specie pattuita ma ha caratteristiche non essenziali diverse come una diversa composizione o una variazione di gusto.

Per diversità per quantità si deve intendere una cosa diversa per peso, misura o numero.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 Codice Penale)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574 c.c.], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

6.3 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER)

False comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

La fattispecie oggettiva del reato è integrata laddove la condotta sia rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e le informazioni false o omesse siano rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Salvo che si tratti di società quotate, il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela.

In via di ipotesi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società potrebbe ignorare l'indicazione del responsabile amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrivere un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.).

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, relativamente all'ipotesi specializzante delle false comunicazioni sociali delle società quotate (fattispecie nella quale rientra a pieno titolo Aton, emittente

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato italiano), è integrato, rispetto a quello oggetto della previsione dell'art. 2621, dall'interesse **alla protezione del risparmio**, alla quale diviene **funzionale la tutela dell'affidamento della trasparenza dell'informazione societaria**. Ne discende che l'oggetto giuridico del reato previsto dalla norma in esame assume una fisionomia sostanzialmente diversa da quella del bene giuridico tutelato dall'art. 2621, dando di conseguenza luogo l'art. 2622 all'incriminazione di quella che costituisce senz'altro un'**autonoma ipotesi criminosa**.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente configurarsi all'interno della Società laddove un suo funzionario rifiutasse di fornire al Collegio Sindacale i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero dei crediti.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c. c.)

Tale fattispecie si realizza laddove venga formato o aumentato, fittiziamente, il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengano sottoscritte reciprocamente azioni; vengano sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica di indebita restituzione dei conferimenti prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi in capo alla Società, laddove, a titolo di esempio, l'assemblea della società, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberi la compensazione di un credito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nella ripartizione degli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possano essere distribuite. Occorre evidenziare che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

In via di ipotesi, tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi laddove l'assemblea della Società, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberi la distribuzione di dividendi che costituiscono non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione – nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni – di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Tale ipotesi di reato si configura, a titolo di esempio, laddove il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società ometta di comunicare alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (la quale esercita il controllo sui contratti pubblici per garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, per una esecuzione economica ed efficiente dei contratti e per garantire il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara), la sottoscrizione di un contratto, al fine di evitare possibili controlli da parte dell'Autorità di vigilanza stessa.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale fattispecie delittuosa identifica due tipi di soggetti attivi del reato: i cosiddetti soggetti in posizione apicale (“amministratori, direttori generali, dirigenti proposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di una società”) allorquando a seguito della dazione o della promessa di danaro o altra utilità, per sé o per terzi, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla Società cui appartengono; ed i cosiddetti soggetti preposti, ovvero coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti indicati al precedente punto.

6.4 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)

Reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il d.lgs. 231/2007 introduce per qualsiasi tipologia di società la possibilità di essere ritenuta responsabile per i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo. Inizialmente i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita erano rilevanti esclusivamente se realizzati transnazionalmente.

Attualmente, ai sensi dell'art. 25-octies del decreto 231/2001, l'ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa **ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente**. Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale. Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La condotta di ricettazione consiste nell'acquistare, ricevere, occultare – fuori dai casi di concorso nel reato e al fine di procurare a sé o ad altri un profitto – denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel far acquistare, ricevere od occultare tali utilità. In tal modo il legislatore intende evitare che qualsiasi attività delittuosa diventi fonte di successivi profitti ed inoltre intende limitare all'origine le attività delittuose. Poiché l'elemento oggettivo del reato di ricettazione comprende una molteplicità di attività successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto che la ricettazione presuppone, integra gli estremi della fattispecie di cui all'art. 648 c.p. colui che si intromette nella catena delle possibili condotte, successive ad un delitto già consumato, essendo consapevole dell'origine illecita del bene e determinato dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto (Cass., sez. II, 16 giugno 2003). L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico: l'autore agisce, cioè, al fine specifico di procurare a sé o ad altri un profitto. Non occorre che tale fine specifico si realizzi, essendo tuttavia necessario che l'agente agisca avendo specificamente di mira tale finalità.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo (o non tenendone in considerazione i risultati) i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri (si ponga il caso che il dipendente della Società, nonostante sia a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato con certezza che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o inesatta, proceda all'acquisto del bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita).

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Integra gli estremi del reato di riciclaggio la condotta di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero quella di compimento di altre operazioni attraverso le quali venga ostacolata l'identificazione della provenienza delittuosa di tali utilità. Contrariamente al reato di ricettazione, quello di riciclaggio ammette la sussistenza del dolo generico: l'agente è punito in quanto consapevole della provenienza illecita delle utilità e, nonostante tale consapevolezza, manifesti la volontà di compiere l'attività di trasferimento, sostituzione o di ostacolo. Sotto il profilo materiale del reato, l'art. 648 bis c.p. si distingue dall'art. 648 c.p., in quanto il primo necessita della idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene: tale idoneità costituisce elemento specializzante del reato di riciclaggio, non risultando sufficiente per il configurarsi di tale reato la semplice ricezione di denaro o altre utilità.

In via di ipotesi, la configurabilità del reato potrebbe ammettersi a fronte di una condotta della Società tale per cui essa utilizzi denaro "sporco", conoscendone la provenienza illecita e immettendo lo stesso nel mercato.

La direzione acquisti e il marketing si reputano esposti al rischio riciclaggio. In particolare, la direzione acquisti è responsabile dei rapporti con terzi fornitori, che potenzialmente possono risultare coinvolti in episodi di riciclaggio o di ricettazione (art. 648 c.p. - ad es. possesso di merce rubata).

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società acquistino beni o servizi in favore della Società stessa (si pensi, ad es., all'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della Società).

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.)

L'art. 648 ter c.p. prevede la punibilità di chi, fuori dei casi di concorso del reato nonché fuori dalle ipotesi di cui agli artt. 648 e 648 bis c.p., impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o

altre utilità provenienti da delitto. Posto che presupposto comune degli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di altre utilità, le fattispecie si distinguono in quanto, sotto il profilo soggettivo, la prima richiede oltre alla consapevolezza della provenienza illecita – consapevolezza richiesta altresì per le altre condotte – una finalità di profitto, mentre le altre necessitano della specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, per l'art. 648 *ter* c.p., che tale finalità sia perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie (Cass, sez. IV, 23 marzo 2000).

In via di ipotesi può quindi prospettarsi l'eventualità che la Società commetta il reato in esame, laddove l'impiego del danaro ricavato da delitto abbia come scopo quello di far perdere le tracce relative alla provenienza illecita e tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie.

In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni o utilità provenienti da delitto, in quanto, per esempio, all'esito della attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di società di intermediazione.

Auto riciclaggio (Art. 648-ter.1. c.p.)

L'art. 648-ter.1 c.p. prevede la punibilità di chi impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da altro ed autonomo delitto non colposo (reato base), che lo stesso soggetto (differenza principale con il reato di riciclaggio, in cui autore del reato base e autore del successivo devono essere differenti), ha commesso o concorso a commettere. Ciò a condizione che la condotta sia idonea ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita della provvista.

Dunque, le astratte modalità di commissione del delitto di auto riciclaggio coincidono con quelle sopra delineate relative alla condotta di riciclaggio, fatta eccezione per la possibilità, in questa fattispecie, che chi se ne rende responsabile ha anche realizzato o concorso a realizzare il reato presupposto. In altre parole, il delitto di auto riciclaggio presuppone che chi ha commesso il reato di riciclaggio sia lo stesso soggetto che ha commesso il reato base.

Una lettura combinata delle due disposizioni (art. 648-bis e 648-er c.p.), ci porta ad affermare che la ratio generale del legislatore è stata quella di evitare che i proventi o le altre utilità di un'attività illecita potessero essere immessi nel tessuto economico, alterandone pericolosamente gli equilibri ed il funzionamento.

L'illecito di auto riciclaggio potrebbe verificarsi nel caso in cui il legale rappresentante della società o altro soggetto in posizione apicale indichi nella dichiarazione dei redditi della società elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, con conseguente risparmio di imposta e successivo reimpiego del maggior provento (risparmio di imposta) in attività economiche, con modalità tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista.

6.5 ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)

Art. 184 Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010».⁷

Cenni giurisprudenziali

Cassazione penale sez. V, 15/04/2021, n. 31507

In tema di abuso di informazioni privilegiate, rientrano nella nozione di "informazione privilegiata" anche le informazioni relative alle tappe intermedie di un processo a formazione progressiva per la determinazione del prezzo degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione speculativa, ove abbiano carattere preciso, perché riferibili ad un "complesso di circostanze" o ad un evento futuro che ragionevolmente verrà ad esistere o si verificherà e di cui sia preventivabile il possibile effetto sui prezzi.

⁷ Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) successivamente modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dall'articolo 1, comma 17, del D. Lgs. 17 luglio 2009, n. 101, dall'articolo 4, comma 7, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 107e da ultimo sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera c), della Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione allo sfruttamento speculativo delle informazioni relative al futuro lancio di un'OPA "totalitaria" dipendente dalla concessione del finanziamento richiesto e accompagnato dalla condizione di non concedere agli istituti di credito il pegno sul pacchetto di maggioranza).

In tema di abuso di informazioni privilegiate, riveste la qualifica di "insider" di sè stesso, soggetto a responsabilità penale, colui che, avendo il possesso di informazioni "price sensitive" in ragione del proprio ruolo e della propria qualità soggettiva, le utilizza per alterare la condizione di parità degli investitori, in modo da conseguire prezzi di acquisto di strumenti finanziari non altrimenti ottenibili.

Art. 185 Decreto legislativo del 24/02/1998 n. 58 – Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

6.6 REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)

L'introduzione di tale categoria di reati-presupposto immette la responsabilità dell'ente sui binari **dell'imputazione colposa**: anteriormente all'art. 25 septies, tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa). La nuova norma amplia in maniera considerevole la platea delle imprese per cui diviene pressoché indispensabile adottare un modello organizzativo. Infatti, tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ovviamente, maggior impatto si avrà per quegli enti che, per la tipologia di lavorazioni, presentano un maggior rischio di infortuni (si pensi alle industrie, alle imprese edili, alla logistica ecc.). La norma afferma la responsabilità dell'ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori. Che la salute e la sicurezza costituiscano beni cardine, di valore prioritario rispetto ad ogni altro valore ed interesse, lo si deduce chiaramente dagli artt. 32, 35, 38, 2° c., 41 Cost., secondo i quali rispettivamente *“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”*; *“la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”*; *“i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”*; *“l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”*. Tali norme fungono da parametri cui uniformare l'interpretazione e l'applicazione delle norme generali e speciali dettate a tutela della sicurezza e dell'igiene sul lavoro, oggi contenute nel decreto legislativo 9/4/2008 n. 81, in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo, nonché nel Decreto Legislativo 3 Agosto 2009, n. 106, decreto correttivo del D. Lgs. 81/2008.

Dal quadro di riferimento evidenziato emerge che sul datore di lavoro incombono numerosi obblighi, dovendo lo stesso adottare le misure di sicurezza richieste non solo dalle caratteristiche oggettive dell'attività di lavoro, ma anche dalla condizione soggettiva dei singoli lavoratori; egli inoltre non solo deve osservare gli specifici obblighi stabiliti dalle norme speciali, ma ogni ulteriore misura di sicurezza richiesta dall'evoluzione tecnologica, ragion per cui occorrerà **un'attenta opera di aggiornamento delle misure preventive riguardanti il settore di riferimento.**

Prima di esaminare le ipotesi di reato concretamente ipotizzabili all'interno dell'ente, deve ricordarsi che, anche per i relativi delitti colposi, potranno essere applicate le sanzioni previste dal Decreto **esclusivamente qualora gli stessi siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente**. Saranno pertanto integrati tali requisiti quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un **risparmio economico o anche semplicemente di tempi**: in queste circostanze, infatti, può dirsi che l'ente trae un vantaggio o ha interesse a non impiegare risorse economiche.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

La disposizione mira a punire la violazione di una norma cautelare. Infatti, ai sensi dell'art. 43 c.p., "il delitto è colposo o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".

Il criterio della imputazione della responsabilità a titolo di colpa, pertanto, punisce la prevedibilità dell'evento dannoso, vale a dire la possibilità che il soggetto si rappresenti l'evento dannoso come conseguenza di una certa azione od omissione.

Il parametro della prevedibilità dell'evento consiste in un giudizio ripetuto nel tempo, che si fonda sull'esperienza, il quale accerta che ad una certa condotta segue sempre e non eccezionalmente un determinato evento.

Al soggetto agente si rimprovera, quindi, di non aver adottato quell'azione che un uomo cosciente ed avveduto avrebbe di certo posto in essere.

In tema di attività pericolose consentite, la diligenza e la perizia devono essere maggiori, così da costituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Per questo la legge pone numerose e specifiche norme a tutela della sicurezza dei lavoratori: l'inosservanza di queste regole fonda la responsabilità dell'agente; ciò perché la prevedibilità dell'evento colposo è insita nello stesso precetto normativo violato, il quale mira proprio ad evitare il verificarsi dell'evento dannoso.

In via di fatto, può ipotizzarsi la responsabilità dell'ente nel caso di morte di un soggetto per esposizione a rischi derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche: può prospettarsi l'ipotesi di assenza di dispositivi di protezione, di movimentazione dei carichi non conforme alle prescrizioni normative, di mancanza di protezione da agenti cancerogeni o comunque nocivi (reflui industriali, gas di scarico ecc.).

Ai fini della responsabilità, è sufficiente che sussista un legame causale tra la violazione e l'evento dannoso. Il legame suddetto è presente quando l'evento dannoso rientra proprio tra quelli che le regole legislative poste a salvaguardia della salute del lavoratore miravano a scongiurare e quando esiste la certezza processuale che l'evento dannoso è stato causato dalla violazione.

Come suddetto, rilevano in questa materia le nuove conoscenze tecniche e scientifiche intervenute, ragion per cui la circostanza che la condotta anti doverosa al momento della realizzazione non rientrava tra quelle conosciute come cause del danno non esclude la sussistenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo del reato sotto il profilo della prevedibilità, laddove il comportamento richiesto dalla norma e non tenuto avrebbe scongiurato anche la lesione in concreto verificatasi nonché laddove, a prescindere dalle specifiche cautele legislativamente richieste, il dovere di generale protezione del lavoratore imponeva al datore un onere di aggiornamento e di adozione della misura in concreto mancante.

Lesioni colpose (art. 590, 3° c., c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 590, 3° c., c.p., cui l'art. 25 *septies* si richiama, punisce la condotta di chi, violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona una lesione grave o gravissima al bene dell'integrità fisico-psichica della persona.

Nel caso di lesione grave, dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, se la persona offesa è una donna incinta, l'acceleramento del parto. Nell'ipotesi di lesione gravissima, dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile ovvero la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare (o l'aborto, se la persona offesa è una donna) ovvero una permanente e grave difficoltà della favella o ancora la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale, ancorché localizzata o circoscritta.

La lesione può causare altresì una malattia nella mente: si intende per tale ogni menomazione parziale dell'intelligenza, della volontà o della memoria; non si fa riferimento quindi solo all'offuscamento o al disordine totale o parziale, ma anche all'indebolimento, all'eccitamento, alla depressione, o all'inerzia nell'attività psichica, con effetto anche breve.

A livello di fattispecie concreta, sussisterà la responsabilità dell'ente laddove dalla violazione dei requisiti minimi di sicurezza per l'uso di attrezzature di lavoro derivino al lavoratore lesioni nel senso sopra riferito o ancora laddove – in via esemplificativa – il lavoratore non venga allontanato dall'esposizione al rischio, per motivi sanitari anche attinenti alla sua persona e da tale esposizione gli derivi una malattia.

6.7 REATI TRIBUTARI

Dopo l'inserimento del riciclaggio, dell'auto riciclaggio, delle false comunicazioni sociali e di altre fattispecie in forza delle quali, di fatto, i reati tributari erano, sebbene in via indiretta, già rientrati tra i reati-presupposto del decreto legislativo 231/01, il legislatore, all'art. 39 comma 2 del DL 124/2019, convertito nella Legge 157/2019 del 24.12.2019, ha inserito, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, con l'art. 25 quinquiesdecies, i reati tributari nell'elenco dei reati presupposto del Decreto 231.

Si tratta delle seguenti ipotesi delittuose:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Dal punto di vista sistematico i Reati Tributari possono essere suddivisi in due macro categorie: i **reati "dichiarativi"**, intendendosi per tali gli illeciti di carattere formale, strettamente connessi alle dichiarazioni e i reati **"non dichiarativi"**, che – al contrario dei primi – non sono correlati alla presentazione di una dichiarazione.

Nell'ambito di quelli dichiarativi sono poi previste ulteriori distinzioni, a seconda che la dichiarazione possa qualificarsi come **"fraudolenta"** o **"infedele"** o **"omessa"**, le ultime due di gravità minore rispetto alla prima, perché in questo caso il reo semplicemente omette l'indicazione di elementi attivi che invece dovevano essere rappresentati o indica elementi passivi fittizi o inesistenti.

Ai fini del Decreto 231 rilevano solo le dichiarazioni "fraudolente", che possono essere di due tipi: quella attuata mediante "uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie⁸ e quella attuata mediante "altri artifici".

⁸ Non quindi l'oggettiva presenza delle fatture o altri documenti, ma il dato ulteriore della loro registrazione nelle scritture contabili obbligatorie.

Per dichiarazione si intende quella ai fini delle imposte sul reddito ovvero le dichiarazioni periodiche o annuali a fini Iva.

Sotto il profilo soggettivo è necessario riscontrare sempre e comunque il dolo specifico: in tutte le ipotesi, la fattispecie di reato è configurabile solo se, in capo al reo, viene provato il fine evasivo (“al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”).

Diversamente da molte altre fattispecie di reato, i reati tributari sono pervasivi nell'ambito dell'attività di impresa ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti. La prassi dimostra che numerose fattispecie risultano particolarmente insidiose da rilevare, in particolare quando entrano in gioco rapporti con soggetti esteri ovvero processi di digitalizzazione non sufficientemente adeguati.

Ora, la prima linea di difesa per prevenire questa tipologia di reati è sicuramente l'adozione di un sistema amministrativo – contabile adeguato, che dovrebbe essere affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace. Le "distrazioni" contabili e gestionali, cioè la scarsa attenzione dell'impresa a questi aspetti, sono terreno fertile per la commissione dei reati in argomento.

La seconda, ma non meno importante, linea di difesa, consiste nell'adottare misure preventive funzionali alla creazione di un presidio del rischio fiscale cioè una valutazione preliminare delle attività e delle aree dell'impresa a maggiore rischio fiscale.

L'implementazione del Modello 231 di ATON, con l'inclusione dei Reati Tributari nei processi sensibili, persegue questo secondo obiettivo.

6.8 REATI AMBIENTALI

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, G.U. n. 177 del 1 Agosto 2011 entrato in vigore dal 20 agosto 2011 ha introdotto nel nostro ordinamento l'art. 25-undecies dal titolo: “Reati Ambientali” del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (che modificava la direttiva 2005/35/CE). L'articolo 25-undecies si compone di 8 commi e prevede richiami al codice penale (artt. 727-bis e 733-bis c.p.) e ad una serie di Leggi e Decreti Legge in tema ambientale.

I reati previsti dal Decreto 231 sono i seguenti:

REATI AMBIENTALI violazioni al D.Lgs 152/06 e s.m.i (Testo Unico dell'Ambiente)	
Reato	Sanzione
Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (articolo 137, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale (articolo 137, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Superamento valori limite in caso di scarico di acque reflue industriali (articolo 137, comma 5 primo periodo del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Scarichi di acque reflue industriali oltre i limiti, più restrittivi fissati dalle Regioni (articolo 137, comma 5 secondo periodo del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Mancata osservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (articolo 137, comma 13 del D.lgs. 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (articolo 256, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (articolo 256, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Inquinamento, tramite sostanze pericolose, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Traffico illecito di rifiuti (articolo 259, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti (articolo 260, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote
Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (articolo 260, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote
Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Omissione, in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7 del D.Lgs 152/06 e s.m.i).	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni (articolo 279 comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

REATI AMBIENTALI violazioni alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono)	
Reato	Sanzione
Violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono (articolo 3, comma 6)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

REATI AMBIENTALI violazioni al D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202 (Misure a tutela dell'inquinamento provocato dalle navi)	
Reato	Sanzione

Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare (articolo 9, comma 1)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare (articolo 8, comma 1)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (articolo 9, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (articolo 8, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

ESEMPIO. Nel caso di abbandono di rifiuti pericolosi nel suolo, l'applicazione delle sanzioni avviene in questo modo:

1. chiunque ha commesso la violazione (cioè la persona fisica, per es. il titolare di un'impresa) è soggetto alla sanzione minima di 5.200 euro (art. 265 D.Lgs 152/06 e s.m.d.); 2. in aggiunta, l'ente (cioè l'impresa) dovrà anche rispondere per il reato di inquinamento del suolo con sostanze pericolose ed è soggetto ad una sanzione da 38.700 a 375.000 euro (art.25- undecies D. Lgs 231/2001) oltre alle conseguenze penali.

La mancata previsione delle doverose cautele organizzative e gestionali, idonee a prevenire le fattispecie delittuose, previste dai reati ambientali all'art. 25-undecies, si configura come una colpa di organizzazione che vede coinvolta la struttura interna dell'impresa, i rapporti di gestione e i vincoli di dipendenza gerarchica.

Importante tenere in considerazione il fatto che, in materia ambientale, non si applicano le scriminanti del caso fortuito, della forza maggiore e dello stato di necessità per giustificare il superamento dei limiti di emissione o nel caso di verifica di guasti tecnici, eventi atmosferici eccezionali, difficoltà finanziarie o inerzie della pubblica amministrazione. Pertanto, in tutti i casi in cui la società omette di apprestare le opportune cautele organizzative per garantire il corretto funzionamento dei propri impianti o per evitare ritardi nei rinnovi delle autorizzazioni o per evitare violazioni alle relative prescrizioni, pone in essere una condotta anti-giuridica, a prescindere dall'esito che ne deriva (mancata verifica dell'evento di danno collegato al reato⁹).

La società sarà ritenuta responsabile a titolo colposo e ciò in quanto i delitti di inquinamento e disastro ambientale sono puniti sia nella forma dolosa che colposa¹⁰.

⁹ Si è ribadito, anche con riferimento ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, che i concetti di **interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta** e non all'esito antiggiuridico: *"indubbiamente, non rispondono all'interesse della società, o non procurano alla stessa un vantaggio, la morte o le lesioni riportate da un suo dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, mentre è indubbio che un vantaggio per l'ente possa essere ravvisato, ad esempio, nel risparmio di costi o di tempo che lo stesso avrebbe dovuto sostenere per adeguarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro"* (Sez. 4, n. 24697 del 20/04/2016, Mazzotti e altro, Rv. 268066) □ **Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 27/01/2020), n.3157.**

¹⁰ reati colposi di mera condotta; proprio considerando infatti tale ultima circostanza, è evidente come il legislatore abbia inteso configurare anche i reati colposi quali titoli di addebito della conseguente responsabilità amministrativa, a ciò, dunque, conseguendo l'obbligo, per l'interprete, di adattare agli stessi i criteri di imputazione

E' chiaro che tale responsabilità sussiste a condizione che dall'assunzione di una condotta colposa nei termini sopra definiti consegua **un vantaggio o un profitto** per l'ente e tale può essere inteso anche il risparmio di costi o di tempi¹¹ che deriva dal mancato compimento di alcune attività (predisposizione di idoneo apparato antinquinamento, sostituzione delle tubature, mancato aggiornamento tecnologico degli impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari) sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo o dal mancato acquisto di alcuni dispositivi di sicurezza, anche quando il relativo servizio sia esternalizzato ad imprese terze, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva.

La Corte di Cassazione si è pronunciata in varie occasioni relativamente alle ipotesi di realizzazione di reati ambientali da parte delle imprese. Di seguito alcune delle sentenze più recenti:

□ **Cassazione penale, sez. III, 04/10/2019, n.3157**: “In tema di responsabilità amministrativa della società ai sensi del Decreto 231, con specifico riferimento ai reati ambientali di natura colposa, i requisiti dell'interesse e del vantaggio vanno individuati **sia nel risparmio economico per l'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo**”.

□ Cassazione penale, sez. III, 04/10/2019: “Premesso che condizione essenziale per l'imputabilità del fatto all'ente è la sussistenza del vantaggio, di natura oggettiva e valutabile ex post o del profitto, di natura soggettiva e valutabile ex ante, che l'ente stesso tragga dalla commissione del reato, se ne deduce che nel caso di specie, relativo a reato colposo, la sussistenza di tali requisiti è insita nell'aver evitato o ridotto i costi relativi agli interventi strumentali necessari ai fini della prevenzione dell'inquinamento idrico o nell'aver più semplicemente velocizzato i tempi e ritmi del ciclo produttivo.....

□ **Cassazione penale, sez. IV, n. 24697 del 20/04/2016**: “Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, **ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche** e, dunque, **ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro o della sicurezza ambientale**, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto; il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dai suoi organi apicali ovvero dai dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi”.

6.9 CONTRABBANDO

Art. 282 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;

dell'interesse e del vantaggio di cui all'art. 5 cit.. □ **Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 27/01/2020), n.3157**

¹¹ La Corte di Cassazione ha ritenuto che il "risparmio" in favore dell'impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola **riduzione dei tempi di lavorazione** (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv. 275570).

- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando

Art. 283 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale

Art. 284 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale

Art. 285 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale

Art. 286 - Contrabbando nelle zone extra-doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita

Art. 287 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140

Art. 288 - Contrabbando nei depositi doganali.

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti

Art. 289 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione

Art. 290 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi

Art. 291 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Art. 292 - Altri casi di contrabbando.

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

6.10 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Con il D. Lgs. 184/2021 è stato inserito nel corpo del D. Lgs. 231/2001 l'articolo 25 octies. 1, rubricato “*delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”.

Le novità legislative così introdotte - recanti l’“attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla **lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti** e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio - sono entrate in vigore il 14 dicembre 2021.

Il legislatore della Novella ha fornito una nozione di “strumento di pagamento diverso dai contanti”, definendolo come dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale (o una loro combinazione), diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Tanto chiarito, pare utile elencare schematicamente i nuovi reati che sono stati inseriti nel catalogo:

1. **indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento ex art. 493 ter c.p.**, che ricorre quando taluno, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzi, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. Tale reato ricorre inoltre nel caso in cui taluno, al medesimo fine, falsifichi o alteri carte di credito/di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possieda, ceda o acquisisca tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
2. **detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. 493 quater c.p.**, reato introdotto dalla recente riforma nel Codice Penale e punito con la reclusione sino ai due anni e la multa fino ai 1.000,00 euro. Esso, segnatamente, è integrato nel caso in cui taluno – al fine di farne uso o di consentire l'uso illecito altrui – produca, importi, esporti, venda, trasporti, distribuisca, metta a disposizione o in qualsiasi modo procuri a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive,

sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti o sono adattati a tale scopo;

3. **frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale ex art. 640 ter c.p.**, che ricorre quando un simile trasferimento, produttivo di profitto per l'agente o dannoso per un altro soggetto (anche privato), si realizzi a seguito di un'alterazione, in qualsiasi modo prodotta, del funzionamento di un sistema informatico o telematico.

La previsione di una tutela penale delle carte di credito o pagamento e dei documenti equiparati ha costituito una delle misure approntate per prevenire il riciclaggio, perché incentiva il ricorso a strumenti alternativi al contante che consentono anche l'identificazione dell'autore delle transazioni (Corte. cost. n. 302/2000). Da un lato, infatti, la notevole diffusione dei sistemi informatici e di intermediazione finanziaria e dall'altro l'esigenza di assicurare, erga omnes, la tutela della buona fede e la certezza dei rapporti economici con essi soddisfatti hanno indotto il legislatore a sanzionare fattispecie che non erano punite o non lo erano adeguatamente rispetto al disvalore del fatto.

7 ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 IDENTIFICAZIONE, POTERI, COMPOSIZIONE E REGOLE OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione che può scegliere se optare per un organo di formazione collegiale (più di due componenti) oppure un organo monocratico. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati, con competenze in ambito legale e contabile, provvisti dei requisiti di:

Autonomia e indipendenza

Detto requisito è assicurato dall'assenza di alcun rapporto gerarchico all'interno dell'organizzazione e dalla facoltà di reporting al massimo vertice aziendale.

Professionalità

Requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Continuità d'azione

Con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale della Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni e sono in ogni caso rieleggibili.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza. In casi eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, dandone successivamente conto in una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

Mediante appositi documenti interni verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto Organismo, nonché i flussi informativi da e verso l'Organismo stesso. Per il suo funzionamento, l'Organismo deve essere dotato di un proprio regolamento.

L'Organismo di Vigilanza, se in formazione Collegiale, nomina al proprio interno un Presidente, al quale può delegare l'esercizio di specifiche funzioni, secondo quanto previsto dal Regolamento.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione, nel contesto aziendale, della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- proporre l'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- collaborare con la Direzione Aziendale competente nella programmazione di un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello della Società differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei Destinatari;
- istituire specifici canali informativi dedicati (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con il management aziendale.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, ciascun membro dell'Organismo, anche individualmente, è dotato dei poteri di seguito indicati:

- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del Decreto;
- disporre che i responsabili delle Direzioni Aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;
- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Sospensione, decadenza e ineleggibilità

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto. In ogni caso, i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di parentela con i soci e con gli Amministratori e che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

Il membro dell'ODV può essere sospeso (interruzione temporanea dell'incarico) dalle sue funzioni con delibera del CDA. E' motivo di sospensione la documentata notizia di una situazione di conflitto di interessi oppure ogni altra circostanza che riguardi il possibile venir meno dei requisiti necessari per la nomina, indicati in precedenza.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dall'incarico dei membri dell'ODV:

- la giustificata “sospensione” i cui motivi non siano sanati o considerati irrilevanti dal CDA entro 60 giorni dall'avvenuta sospensione (sospensione definitiva dall'incarico);
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali o comunque rapporti da cui possano derivare cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi con la Società e/o controllate e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie della Società o di Società controllanti, controllate o collegate tali da comprometterne l'indipendenza;
- se professionista esterno, intrattenere con la Società rapporti contrattuali di qualsiasi natura (legale, consulenziale, ecc.) a titolo oneroso o gratuito tale per cui possa intendersi l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi e comprometterne l'indipendenza.
- il venire meno in maniera definitiva di uno dei requisiti previsti per la nomina;
- la condanna (anche non definitiva) o anche il solo patteggiamento a seguito di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- il compimento di gravi irregolarità nello svolgimento del mandato.

Per gravi irregolarità si intendono, tra l'altro:

- le violazioni del Codice Etico del Modello;
- la violazione degli obblighi di segretezza professionale sulle informazioni non di pubblico dominio conosciute in funzione dell'incarico di membro dell'ODV;
- la mancata segnalazione al CDA della necessità di aggiornamento del Modello entro sei mesi dall'introduzione di nuovi reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la mancata segnalazione al CDA della perpetrazione di reati nello svolgimento di attività aziendali, che derivi da grave negligenza o da grave imperizia del membro dell'ODV.

7.2 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e all'Organo di controllo in carica.

L'Organismo di Vigilanza comunica lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- nei confronti del Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, attraverso una relazione scritta;
- nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai Consiglieri di Amministrazione.

L'ODV della Società potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

I flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli di controllo e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello. Per ciascuna delle aree a rischio di reato, così come rilevate nella

Parte Speciale, saranno identificati **uno o più responsabili interni** per la gestione degli aspetti riguardanti i predetti flussi, ai quali verranno attribuiti i seguenti compiti:

- definire con l'ODV la formalizzazione degli standard su cui saranno riportate le informazioni;
- verificare la corretta compilazione dei report informativi nel caso in cui vengano compilati da altri soggetti del proprio reparto;
- gestire la cartolarizzazione dei report informativi così individuati, all'ODV e, su indicazione dello stesso, agli altri organi di controllo;
- gestire la loro conservazione cartacea ed elettronica.

I flussi informativi così individuati saranno forniti all'ODV almeno con cadenza trimestrale. Anche nel caso in cui, nel periodo selezionato, non vi siano state segnalazioni significative da comunicare all'ODV, allo stesso dovrà essere comunque inviata una segnalazione riportante il relativo esito negativo.

Sono inoltre istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di ATON, in particolare:

- gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello;
- il personale di ATON deve riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato.

A tali fini è istituito un canale di comunicazione per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta ordinario dedicato, e precisamente:

[**Avv. Claudia Bonizzato - Via Sigismondo P. Malatesta, 27 - 47921 Rimini \(RN\)**](mailto:Avv. Claudia Bonizzato - Via Sigismondo P. Malatesta, 27 - 47921 Rimini (RN)) al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni. Tale modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi nei loro confronti.

Attualmente il servizio di invio telematico non è ancora attivo ma in via di definizione.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Al fine di agevolare l'istruttoria relativamente alle segnalazioni ricevute, le stesse dovranno pervenire all'ODV in forma non anonima.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto;
- attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o del Modello;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o modifiche dell'organigramma aziendale;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti

verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- segnalazione di infortuni gravi occorsi a dipendenti, addetti alla manutenzione, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite, per almeno cinque anni, dall'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

7.3 REGOLAMENTAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Spetta all'ODV auto-disciplinare, tramite apposito Regolamento, il proprio funzionamento interno ed operativo, definendo, in particolare le modalità di:

- organizzazione interna ed esecuzione pratica dei compiti;
- vigilanza e relativa "agenda";
- svolgimento, registrazione/verbalizzazione di verifiche/riunioni e altre attività;
- archiviazione e conservazione della documentazione;
- richiesta e ricezione di comunicazioni, informazioni, segnalazioni (in caso di condotte violative del Modello), tramite appositi flussi informativi;
- reporting agli Organi competenti;
- riunioni collegiali d'urgenza, senza indugio, in caso di ricezione di segnalazioni che concernono una situazione di possibile reato;
- riunioni collegiali su richiesta motivata anche di un solo membro dell'ODV;

Il Regolamento dell'ODV deve essere approvato dal CDA della Società.

In caso di ODV pluripersonale, compete al Presidente dell'ODV la direzione e il coordinamento dei lavori.

8 MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO

8.1 DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI E DEI PRINCIPI DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione. L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, la Società ha definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'Organismo di Vigilanza ed è gestito con il management aziendale coinvolto nell'applicazione del Modello.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e le prescrizioni del Modello adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

8.2 SANZIONI E MODALITÀ DI IRROGAZIONE

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. e), del D.lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione e Gestione deve prevedere, al suo interno, un idoneo sistema disciplinare teso a garantire la sua **efficacia ed effettività**.

Si tratta, inoltre, di **requisito essenziale ai fini dell'esimente della responsabilità amministrativa dell'ente**. Il sistema sanzionatorio previsto è commisurato alla/e violazione/i ed ha carattere di deterrenza. Un siffatto apparato normativo interno, specie nei profili sanzionatori, deve essere, al contempo, conforme alla disciplina giuslavoristica vigente nel nostro ordinamento.

A tale scopo, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), la Società è tenuta, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, ad assicurare la piena conoscenza, oltreché del Modello di Organizzazione e Gestione, dell'impianto sanzionatorio.

Le misure disciplinari che compongono il sistema sanzionatorio nel suo complesso, sono individuate secondo principi di **proporzionalità ed effettività** (in base alla idoneità a svolgere una funzione deterrente e, successivamente, realmente sanzionatoria) e tenendo conto delle differenti qualifiche dei soggetti cui esse si applicano (dipendenti o dirigenti, amministratori o sindaci, collaboratori o fornitori).

I provvedimenti sanzionatori sono disposti nel rispetto di quanto previsto dalla legge e da ciascun contratto sottoscritto oltre che dalla contrattazione collettiva applicata in azienda.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Ogni singola violazione di ciascuno dei precetti contenuti nel presente Modello di Organizzazione e Gestione, nonché delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico, è considerata illecito disciplinare a carico del trasgressore.

L'inosservanza, da parte del lavoratore dipendente, delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione può dar luogo, in conformità al principio di proporzionalità, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni di effettivo lavoro;
- e) licenziamento senza preavviso.

In ragione di ciò incorre:

- nella sanzione disciplinare dell'ammonizione verbale o dell'ammonizione scritta, colui che violi i protocolli previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione o adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello;
- nella sanzione disciplinare della multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria, colui che violi più volte, a distanza di oltre sei mesi dalla precedente violazione, i protocolli previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione o adotti più volte, a distanza di oltre sei mesi dalla precedente condotta, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo modello;
- nella sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni di effettivo lavoro, colui che: 1) violi più volte, a distanza di meno di sei mesi dalla comminazione di una multa per la medesima violazione, i protocolli previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione o adotti più volte, a distanza di meno di sei mesi dalla comminazione di una multa per la medesima condotta, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo modello; 2) violi, anche per la prima volta, i protocolli previsti dal Modello di Organizzazione e Gestione o adotti, anche per la

prima volta, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal medesimo Modello, con ciò arrecando danno alla società o esponendo comunque la stessa al pericolo di un danno;

- nella sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, colui che adotti un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Modello di Organizzazione e Gestione e tale da determinare l'applicazione, a carico della società, delle misure previste nel D.lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul sistema sanzionatorio ed elabora eventuali proposte di modifica da inoltrare al Consiglio di Amministrazione. La competenza ad applicare le misure disciplinari resta in capo al Presidente del C.d.A., che svolge le funzioni di che dà avvio al procedimento disciplinare, anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

Il procedimento disciplinare, l'irrogazione della sanzione, l'esecuzione, la contestazione e l'impugnazione della stessa sono disciplinate in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dall'applicabile CCNL. In particolar modo, relativamente alle sanzioni disciplinari dell'ammonizione verbale o scritta, della multa e della sospensione del lavoro e della retribuzione, si applica il CCNL, nonché le norme previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, e pertanto:

1. l'azienda non può adottare nessun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli prima contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa; la contestazione deve avvenire solo dopo che sia stata esaurita la preventiva necessaria attività istruttoria;
2. salvo che per l'ammonizione verbale, la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni;
3. il provvedimento disciplinare deve comunque essere comminato entro trenta giorni successivi al ricevimento di tali giustificazioni;
4. il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato;
5. la comminazione del provvedimento disciplinare di licenziamento deve essere motivata e comunicata per iscritto;

Ferma restando la facoltà di aderire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. In tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora l'azienda non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivolto dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il lavoratore adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Per quanto riguarda la sanzione del licenziamento senza preavviso, si applicano le norme previste dal CCNL, dall'articolo 7, commi 1, 2 e 3 Statuto dei Lavoratori, nonché dall'articolo 7 L. 604/1966 e pertanto:

- l'Azienda non può adottare la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso nei confronti del lavoratore senza avergli prima contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa; la contestazione deve avvenire solo dopo che sia stata esaurita la preventiva necessaria attività istruttoria;

- la contestazione deve essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore può presentare le sue giustificazioni;
- il provvedimento disciplinare deve comunque essere comminato entro trenta giorni successivi al ricevimento di tali giustificazioni;
- il lavoratore può presentare le proprie giustificazioni con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato;

Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso può promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento o dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione; le parti possono, in tale sede, farsi assistere dalle associazioni sindacali alle quali sono iscritte o alle quali conferiscono mandato. In caso di esito negativo del sopra detto tentativo di conciliazione, le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale. Inoltre, in alternativa o successivamente al sopra detto tentativo di conciliazione ed all'arbitrato irrituale, il licenziamento può essere impugnato dal lavoratore secondo i tempi e le procedure previste dall'articolo 6 della L. 604/1966 (ivi compreso il ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro).

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Nel caso di violazioni commesse dai dirigenti si applicano le sanzioni ritenute più idonee, in conformità della legge e delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile o del contratto individuale, sottoscritto dalle parti.

In ogni caso si potranno applicare, in ragione della gravità delle violazioni commesse:

- sospensione dell'efficacia della delega conferita;
- revoca della delega conferita;
- revoca dell'incarico con licenziamento *ad nutum*, per interruzione del rapporto di fiducia.

Il licenziamento può essere disposto qualora le condotte realizzate siano idonee a turbare il legame di fiducia con la Società, nel cui ambito rileva l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente.

La competenza ad irrogare le misure disciplinari resta in capo al Consiglio di Amministrazione, il quale dà avvio al procedimento disciplinare, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza.

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

Con riguardo ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nel caso di segnalazioni di violazioni contenute nel Modello, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione, affinché adottino gli opportuni provvedimenti tra cui:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure o deleghe conferite;
- sospensione dalla carica sociale;
- revoca dell'incarico per giusta causa.

La competenza ad irrogare le misure disciplinari resta in capo al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà dar avvio al procedimento disciplinare su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, ma la revoca dell'incarico, che consegue alle violazioni più gravi, deve essere deliberata dall'assemblea.

Qualora amministratori della società si rendano responsabili di violazioni di procedure previste dal presente Modello o di comportamenti non conformi a quanto prescritto dal medesimo, l'Organismo di Vigilanza informerà, senza indugio, il Consiglio di Amministrazione affinché sia adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e compatibile con la vigente normativa.

8.6 MISURE NEI CONFRONTI DI TERZI CONTRAENTI, FORNITORI E COLLABORATORI

Le segnalazioni delle violazioni del Modello sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, al Responsabile HR e al Responsabile della funzione alla quale il contratto si riferisce, nonché, nel caso di violazioni di particolare gravità, al Consiglio di Amministrazione.

La violazione è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva la possibilità per la Società di agire per il risarcimento del danno e la risoluzione del contratto.

8.7 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ODV

In caso di Illeciti Disciplinari commessi da membri dell'ODV, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà richiamare per iscritto tale membro dell'ODV o revocarlo a seconda della gravità dell'illecito commesso. Le sanzioni previste per dipendenti e dirigenti si applicheranno altresì ai membri dell'ODV che ricadono in tali categorie.

9 MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello trovano un naturale completamento nel Codice Etico adottato da ATON, avendo il presente Modello, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, la precisa finalità di prevenire i reati che comportino la responsabilità amministrativa della Società.

Sotto tale profilo, infatti

1. il **Codice Etico** rappresenta lo strumento da adottarsi allo scopo di promuovere i principi di "deontologia aziendale" che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, collaboratori, partners, nonché tutti gli altri soggetti che a qualsivoglia titolo siano coinvolti nell'operatività aziendale.
2. Il **Modello** costituisce, invece, uno strumento con ambito di applicazione e finalità specifiche, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel D.lgs. 231/2001. Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di esonerare la Società da responsabilità nel caso in cui vengano commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/2001.
3. I **Protocolli** aziendali tracciano per ogni processo aziendale, rilevante ai fini della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, un sistema di controllo interno, rendendo chiara e riscontrabile:
 - o la catena di comando;
 - o i comportamenti virtuosi da rispettare;
 - o le misure di prevenzione dei "reati presupposto" da rispettare.